

DCCCIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedo	33445
Disegni di legge (Discussione):	
Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51. (2009)	33465
PRESIDENTE	33465
FERRERI, <i>Relatore</i>	33465
Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente. (2049)	33466
PRESIDENTE	33466
CUTTITTA	33466
PAJETTA GIULIANO	33470
GUADALUPI	33472
ROVEDA	33477
Proposta di legge (Deferimento a Commissione in sede legislativa)	33445
Proposta di legge (Discussione):	
Senatore ITALIA: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e dei procuratori. (1530)	33445
PRESIDENTE	33445, 33465
RICCIO, <i>Relatore</i>	33446, 33460
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	33446
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	33448
.	33454, 33460
SPOLETI	33460
SANSONE	33465
BRUNO	33465
Interrogazioni (Annunzio)	33479

La seduta comincia alle 10,30.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 20 novembre 1951.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Gorini.

(È concesso).

Deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione permanente (finanze e tesoro), nella seduta del 21 corrente, ha deliberato di chiedere che la proposta di legge del deputato Colitto: « Modifica dell'articolo 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 » (2180), già assegnatale in sede referente, le sia invece deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge del senatore Italia: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (1530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Italia, già approvata dalla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

II Commissione permanente del Senato: istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

RICCIO, Relatore. Nella relazione scritta, con l'amico onorevole Amatucci, abbiamo rilevato l'importanza di questa proposta di legge, la sua rispondenza ad una profonda esigenza sociale, il suo fondamento etico-giuridico; abbiamo rilevato quanto sia importante, anche agli effetti del potenziamento della coscienza sociale, l'affermazione della solidarietà nella classe forense tra gli avvocati appartenenti alla stessa regione e ad altre regioni; abbiamo posto in luce la nobiltà del principio della partecipazione all'uso del frutto del lavoro realizzato dal più ricco di doti o dal più fortunato da parte dei meno dotati o dei più sfortunati; questa solidarietà caratterizza l'impostazione di questa legge e la rende anche educativa per le altre classi sociali, agli effetti della affermazione e della estensione del principio previdenziale ed assistenziale.

Nella relazione scritta abbiamo rilevato altresì, infine, il contenuto delle modifiche, che avevamo apportato nella Commissione di giustizia alla proposta come formulata dal Senato, mettendo in evidenza lo sforzo compiuto per andare incontro agli avvocati anziani, che hanno superato i 50 anni. L'articolo 54-bis risponde a questo orientamento.

I meno anziani offrono una parte del frutto del loro lavoro per la previdenza dei più anziani. Altro aspetto, questo, della solidarietà nella classe e della classe. Ma era sopravvenuta la indicazione di un'altra esigenza, anche essa nobile, eticamente e socialmente: andare incontro ai vecchi, a coloro che varcano il settantesimo anno. Abbiamo ritenuto che tale voce andasse accolta.

Gli emendamenti aggiuntivi e soppressivi di cui agli articoli 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater tendono a determinare il conseguimento della pensione per un trattamento eccezionale di previdenza per chi abbia raggiunto il settantesimo anno.

Sicché chi ha raggiunto il settantesimo anno e non intende avvalersi del diritto di riscatto, purché ricorrano le condizioni specificate nel quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 55, ha diritto a tale conseguimento di pensione che non è subordinato neppure alla cancellazione dall'albo.

Inoltre l'iscritto all'ente di previdenza, il quale non può o non intende avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto, può chiedere al compimento del settantesimo anno di età la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate all'ente di previdenza, aumentate delle quote di integrazione previste dall'articolo 34 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati.

Le modifiche apportate all'articolo 56, e le norme aggiunte al 56-bis e 56-ter si riferiscono al diritto di riscatto per ottenere al settantesimo anno la liquidazione di una pensione nella misura di lire 360 mila o il pagamento in contanti di lire 2 milioni 466 mila.

Rilevato così, sotto ogni aspetto, la elevezza e la nobiltà di questa legge, noi osiamo credere che la Camera la voterà unanime. Il Parlamento sa come, in altra epoca e sotto altro regime, la classe forense fu sacrificata, perché la si ritenne — ed era vero — baluardo di libertà; il Parlamento, pure per questo, è lieto di votare questa legge, che deve ritenersi anche riconoscimento dei grandi meriti, conseguiti dagli avvocati, per la causa della libertà e della democrazia, per la rinascita della patria, per la elevazione della coscienza nazionale: (*Applausi*).

AMATUCCI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la discussione del disegno di legge sull'istituzione della cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, una vecchia, antica e quanto mai giusta aspirazione dell'intera classe forense italiana viene attuata, ed io sono sicuro che la Camera, dando la sua approvazione a questo progetto, confermerà di aver compreso l'esigenza di questa classe che, oltre ad essere la più preziosa alleata, è anche la più attiva collaboratrice della giustizia.

Il gratuito patrocinio, onorevoli colleghi, è oggi una vera e propria funzione di Stato, e noi lo abbiamo sperimentato durante gli ultimi avvenimenti bellici, ove, nel campo civile o nel campo penale, quando l'esistenza di alcuni processi era dovuta unicamente al capriccio o alla volontà di una dittatura imperante, abbiamo visto sulla modesta uniforme del difensore di ufficio la comparsa della toga che ha saputo sempre far trionfare la giustizia e la verità.

Noi sappiamo, purtroppo (la vita giudiziaria è ricca di questi tristi e commoventi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

episodi), di molti avvocati i quali, pur avendo esercitato con grande successo e con grande decoro la loro professione, giungono alla fine della loro giornata professionale privi di mezzi di sussistenza. E vediamo ancor oggi questi valorosi avvocati percorrere curvi, sotto il fardello degli anni e dell'umiliazione, quelle stesse aule nelle quali, fino a pochi anni addietro, essi avevano esercitato, con decoro e dignità, la loro professione.

Ed ecco perché, onorevoli colleghi, è stata soddisfatta questa antica aspirazione, che si ricollega ad un ordine del giorno del 1919, allorché un avvocato napoletano, il Vitale, nel congresso degli avvocati reduci, faceva presente la necessità e l'esigenza dell'istituzione di una cassa di previdenza, e quel congresso approvò che — nientemeno! — i due quinti del ricavato professionale venissero investiti ad incrementare un fondo di previdenza. Venne poi la legge del 1933, in virtù della quale era stabilito che doveva provvedersi ad erogazioni temporanee o continuative a favore degli avvocati e procuratori e delle loro famiglie. Successivamente, con la legge 11 dicembre 1939, n. 1938, venne, finalmente, affermato il principio che la previdenza e l'assistenza, attuate secondo il principio della mutualità, costituiscono un dovere di solidarietà professionale. Poi, con la legge del 25 giugno 1940, vennero emanate le relative norme di attuazione. Si giunse, finalmente al congresso giuridico nazionale di Napoli, che, ricollegandosi ai voti espressi dal congresso nazionale forense di Firenze, mediante la collaborazione non solo di appassionati avvocati, ma anche delle più fertili e più salde menti giuridiche napoletane, affermò l'esigenza della soluzione di questo problema con carattere di urgenza e di immediatezza.

Il senatore Italia, con cui hanno collaborato valorosissimi colleghi dell'altro ramo del Parlamento, ha approntato una proposta di legge, quella che noi oggi dobbiamo discutere, e spero che la Camera, rendendosi conto di queste esigenze, vorrà senz'altro approvarla.

Il trattamento che la proposta di legge prevede comprende quattro categorie: il trattamento di assistenza, la pensione di invalidità o di infortunio, la pensione vera e propria e, infine, il trattamento eccezionale di previdenza.

Noi sappiamo quale è stato il sistema — e non ripeterò quanto l'onorevole Riccio ha esposto, rifacendosi alla relazione scritta — con cui questa forma di assistenza è stata, finora, praticata: in una maniera veramente umiliante e degradante, in quanto l'avvocato,

che per malattia o per infortunio si fosse trovato in condizioni di non poter esercitare la professione, percepiva un sussidio che, anziché sollevarlo, lo degradava, e lo umiliava. Ed ecco perché la nuova legge ha stabilito che il trattamento di assistenza venga praticato non dalla sede centrale, ma dal consiglio professionale dell'ordine che, essendo vicino all'avvocato, conoscendo le sue esigenze di famiglia ed i suoi bisogni, può attuare quella forma di assistenza in una misura più congrua e più effettiva.

Così si è stabilito anche il trattamento in caso di infortunio. Quanti avvocati, per infortuni, sono stati costretti ad abbandonare la toga e a rifugiarsi, dimentichi e dimenticati, in un cantuccio del loro paese! Essi, che pur avevano agitato con tanto fervore e con tanta passione la bandiera dell'avvocatura, anche con la loro elaborazione scientifica e dottrina che previene e precede tutti i movimenti di rinnovamento e di progresso!

Noi abbiamo voluto stabilire una pensione soprattutto avendo riguardo alla situazione degli avvocati anziani. Ed ecco perché si è voluto innovare a quello che era il sistema delle leggi del 1933 e del 1939, nel senso che quelli che sono i proventi generali vengono divisi nella misura del 70 per cento per tutti gli iscritti, mentre la quota del 30 per cento viene riservata unicamente a favore degli avvocati che hanno superato i 50 anni di età, al momento della entrata in vigore della legge.

Questo non significa affatto che l'avvocato, qualora ne abbia la possibilità, non possa integrare, mediante un contributo volontario, l'importo del contributo obbligatorio, per arrivare al completamento di quel capitale che consente una liquidazione di pensione nella misura di 360 mila lire all'anno.

Ma il punto fondamentale della proposta di legge, su cui mi permetto richiamare l'attenzione dei colleghi, è costituito dalla possibilità della integrazione da parte della cassa in favore di quegli avvocati, per i quali l'accertamento di ricchezza mobile o dell'imposta ai fini del reddito complementare sia tale da non poter assicurare a costoro il minimo della pensione.

Ecco perché con gli ultimi emendamenti, che ho presentato insieme con i colleghi Riccio, Murgia e Geraci, abbiamo stabilito che questa integrazione venga portata alla somma di 12 mila lire per un periodo non superiore alle 25 quote. E la ragione per cui con questi nuovi emendamenti abbiamo modificato gli emendamenti precedentemente pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

sentati, è dovuta al fatto che la cassa di previdenza ci ha fatto rilevare che gli avvocati che oggi hanno superato i 70 anni di età, iscritti all'ente di previdenza, ammontano a 2.300. E la cassa rileva una giusta preoccupazione: se noi integriamo, per 25 quote, con la somma di 15 mila lire, il conto individuale per ogni avvocato, noi arriviamo esattamente alla somma dei 600 milioni, somma che, oggi, costituisce il fondo di riserva della cassa; in questo modo non viene assicurata alla cassa stessa una vita attiva e prospera. Per cui, richiamando al senso di responsabilità tutta la classe forense, abbiamo proposto di ridurre questa integrazione alla somma di 12 mila lire per ogni anno di effettivo esercizio professionale compiuto dopo i 50 anni.

Mi si consenta di esprimere, in questa sede, un voto ed un augurio: l'albo aperto è forse più consono allo spirito della professione liberale di avvocato; ma io sono del parere che si debba procedere alla chiusura degli albi. In questo modo assicureremmo non solo un migliore funzionamento della cassa, ma, altresì, una selezione qualitativa, che non potrebbe essere che di decoro e di prestigio per l'amministrazione della giustizia.

Quando si pensi che nel campo civile interessi formidabili sono legati all'avvenire ed alla vita stessa, forse, di gruppi familiari e di individui, e quando, nel campo penale, è esposta la libertà degli individui, noi, signor ministro, facciamo in modo che, accanto ad una magistratura cosciente, responsabile e indipendente, collabori anche una classe degli avvocati, quanto mai preparata e selezionata.

Questi, in breve, sono i concetti informativi della proposta di legge. Concludendo, non posso che invocare la vostra benevolenza: facciamo, una volta per sempre, dopo tante ansie e tante aspettative, che non si ripetano più i tristi episodi, che sono occorsi a due colleghi insigni del foro romano, l'avvocato Emilio Amato e l'avvocato Amilcare Cervelli, che, pur avendo esercitato con tanto decoro la professione, al termine della loro vita sono morti di fame sulle gradinate di una chiesa; facciamo che non si verifichi più, a Napoli, il caso dell'avvocato Marino, che fu uno dei più insigni civilisti di quella curia e che, al termine della sua vita, fu costretto, se non a stendere la mano, a chiedere sussidi ai propri colleghi che egli aveva tanto beneficato.

Solo se noi assicuriamo, attorno alla magistratura, una classe di avvocati coscienti e dignitosi, noi garantiamo anche la funzio-

nalità stessa dell'amministrazione della giustizia, la quale trova negli avvocati non solo i suoi più strenui difensori, ma soprattutto i suoi più attivi collaboratori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'attuale ministro di grazia e giustizia ha già espresso nei congressi forensi il suo pensiero in ordine a questo problema, né avrebbe motivo di sorta, dopo che dal progetto Italia è stato tolto tutto quello che poteva rappresentare un onere finanziario per lo Stato (solo motivo che avrebbe potuto obbligarlo ad una diversa dichiarazione) di modificare in alcun modo la propria opinione. Non crede, anzi, d'aver bisogno di dire ai colleghi che sono intervenuti a quei congressi con quale animo egli presti la sua adesione a questa proposta di legge.

Dopo aver detto queste sole parole — non vorrei dire di più per non ritardare l'approvazione di questa proposta di legge — debbo però aggiungere una informazione che credo utile rimanga agli atti. L'articolo 62 di questa proposta di legge stabilisce che con la creazione della cassa di previdenza viene soppresso l'ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori. È utile che si sappia quella che è la conclusione dell'attività di questo ente, non soltanto a titolo di riconoscimento dei meriti di coloro che lo hanno amministrato, ma anche e soprattutto per dissipare una serie di voci che, a proposito di questo ente, si sono diffuse, in buona o mala fede, divenendo argomentazioni contrarie alla creazione della nuova cassa di previdenza. Desidero citare una sola cifra: il patrimonio dell'ente di previdenza — del quale troppe volte si è detto che si era dileguato, non si sapeva in qual modo — ammonterà alla fine del 1951 alla somma di oltre 700 milioni. Le spese di amministrazione dell'ente di previdenza sono contenute in una delle più basse cifre percentuali che si possa riscontrare nell'amministrazione di enti di tale natura.

Questi due dati desidero restino agli atti, a lode e gratitudine per gli amministratori, nostri colleghi, taluno doppiamente collega, perché avvocato e parlamentare. È a noi noto che il presidente dell'ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori è, infatti, il senatore Pietro Mancini. Per lui e per i suoi collaboratori questa mia dichiarazione vuole costituire una testimonianza dell'opera meritoria spiegata e che oggi va a favore della nuova cassa di previdenza che, con più ampi compiti, ci accingiamo a creare. (*Applausi*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli da 1 a 24, nel testo della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CORTESE, Segretario, legge:

ART. 1.

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

(È approvato).

ART. 2.

Sono iscritti alla Cassa gli avvocati ed i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di continuità:

a) sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale;

b) sono iscritti su domanda coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti perchè non raggiungono il minimo reddito imponibile.

Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, degli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilità alla iscrizione alla Cassa.

(È approvato).

ART. 3.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il vice Presidente;
- c) il Comitato dei delegati;
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) la Giunta esecutiva;
- f) il Collegio dei revisori dei conti;
- g) i Consigli dell'Ordine.

(È approvato).

ART. 4.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in ca-

rica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente è coadiuvato e, in caso di suo impedimento o di sua assenza, è supplito da un vice Presidente eletto ugualmente e per lo stesso tempo dal Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

ART. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati, in ragione di uno per distretto di Corte di appello con le stesse norme che sono dettate per la elezione dei componenti del Consiglio nazionale forense, dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 24 novembre 1944, n. 382 e dall'articolo 1 del decreto-legge presidenziale 21 giugno 1946, n. 6; ed ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

c) nomina il Consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci;

e) delibera sulle materie indicate agli articoli 41 e 42;

f) esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.

(È approvato).

ART. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo, quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero d'intervenuti.

Ciascun delegato, in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa, compresi negli albi dei Consigli dell'Ordine del suo distretto, ha diritto:

a) a un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

e a un altro voto se il numero degli iscritti è tra cinquanta e cento;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, a un altro voto per ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

(È approvato).

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da sette componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo professionale e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione il più anziano per età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi nella sede della Cassa su invito del Presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

(È approvato).

ART. 8.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

(È approvato).

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) forma i bilanci preventivo e consuntivo;

b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;

d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

(È approvato).

ART. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e da due membri eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

ART. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede su richieste degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

e) decide sui reclami a norma dell'articolo 52.

(È approvato).

ART. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del reclamo.

(È approvato).

ART. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque componenti scelti: due dal Consiglio nazionale forense fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro di grazia e giustizia; uno dal Ministro delle finanze ed uno dal Ministro del lavoro e della previdenza so-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

ciale. Nello stesso modo sono nominati cinque revisori supplenti.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

(È approvato).

ART. 14.

I Consigli dell'Ordine esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

(È approvato).

ART. 15.

Al Presidente, al vice Presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti nominati dal Consiglio nazionale forense sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti non appartenenti all'Ordine forense sarà determinata dal regolamento.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

(È approvato).

ART. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'articolo 69;

c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

(È approvato).

ART. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1°) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'articolo precedente;

2°) il contributo corrisposto in ogni grado di giurisdizione per ciascun processo civile di cognizione o di esecuzione, per ciascun procedimento speciale, per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative, tributarie e militari e per ogni procedimento penale;

3°) il contributo corrisposto all'atto della registrazione di ogni sentenza o decreto nei procedimenti e giudizi indicati nel n. 2 svoltisi con rappresentanza o difesa di procuratore o di avvocato.

Per le sentenze ed i procedimenti non soggetti a registrazione il contributo è corrisposto all'atto della spedizione della prima copia;

4°) la percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dalla autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori quali ne siano la natura e l'oggetto;

5°) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6°) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 26;

7°) i versamenti volontari degli iscritti;

8°) i redditi del patrimonio;

9°) ogni altra eventuale entrata.

(È approvato).

ART. 18.

I beni indicati nel n. 1 dell'articolo 17 sono costituiti da contanti, crediti, titoli ed equipollenti.

(È approvato).

ART. 19.

Il contributo stabilito nel n. 2 dell'articolo 17 è corrisposto nelle misure seguenti:

A) Giudizi civili.

- | | |
|---|---------|
| 1. — Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione. | L. 25 — |
| 2. — Procedimenti davanti ai Pretori | » 100 — |
| 3. — Procedimenti davanti ai Tribunali | » 250 — |
| 4. — Procedimenti davanti alle Corti di appello | » 350 — |
| 5. — Procedimenti davanti alla Corte di Cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra | » 500 — |

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

B) *Giudizi penali.*

- | | |
|---|----------|
| 1. — Procedimenti davanti ai Pretori | L. 100 — |
| 2. — Procedimenti davanti ai Tribunali | » 200 — |
| 3. — Procedimenti davanti alle Corti di appello ed alle Corti di assise | » 300 — |
| 4. — Procedimenti davanti alla Corte di cassazione | » 400 — |

C) *Procedimenti nei quali sia stata fatta costituzione di parte civile.*

- | | |
|--|----------|
| 1. — Davanti ai Pretori | L. 150 — |
| 2. — Davanti ai Tribunali | » 300 — |
| 3. — Davanti alle Corti di appello ed alle Corti di assise | L. 400 — |
| 4. — Davanti alla Corte di cassazione | » 500 — |

D) *Giurisdizioni speciali, amministrative e tributarie.*

- | | |
|---|----------|
| 1. — Procedimenti con unico grado di giurisdizione | L. 350 — |
| 2. — Procedimenti con doppio grado di giurisdizione: | |
| 1° grado | » 250 — |
| 2° grado | » 350 — |
| 3. — Procedimenti davanti alle Commissioni centrali | » 500 — |

Il contributo stabilito nel presente prospetto è unico, qualunque sia il numero delle parti rappresentate dallo stesso procuratore o difese dallo stesso avvocato.

(È approvato).

ART. 20.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

(È approvato).

ART. 21.

I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'articolo 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.

(È approvato).

ART. 22.

Il contributo previsto dal n. 3 dell'articolo 17 è corrisposto presso l'Ufficio del regi-

stro, all'atto della registrazione della sentenza, nella seguente misura:

di lire 500 per le sentenze definitive emesse dai Pretori;
di lire 1.200 per le sentenze emesse dai Tribunali;
di lire 2.000 per le sentenze emesse dalle Corti di appello;
di lire 3.000 per le sentenze emesse dalla Corte di cassazione, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e dal Tribunale supremo militare.

La registrazione o la spedizione della prima copia delle sentenze non può aver luogo se non sia corrisposto il contributo sopra indicato.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscossione a favore di terzi.

L'Ufficio versa mensilmente alla Cassa l'ammontare di tale riscossione, dedotto l'aggio del due per cento.

(È approvato).

ART. 23.

I contributi indicati negli articoli 19 e 22 sono a carico delle parti e sono ripetibili nei confronti dei soccombenti.

Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi sono prenotati a debito.

(È approvato).

ART. 24.

La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari prevista dal n. 4 dell'articolo 17 è fissata nella misura seguente:

- | |
|--|
| a) 3 per cento sulle somme fino a lire 50.000; |
| b) 5 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000; |
| c) 8 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000; |
| d) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire; |
| e) 20 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire; |
| f) 25 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire. |

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera l'iscritto dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

La misura di tale contributo personale per ogni anno non può essere inferiore alla somma corrispondente alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei contributi determinata a norma dell'articolo 51 e la somma di lire 24.000.

Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile sia superiore alla differenza prevista dal comma precedente l'eccedenza è assegnata al fondo generale di riserva.

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Riccio, Amatucci, Mussini e Geraci hanno presentato i seguenti commi aggiuntivi:

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, è compilata la tabella degli indici di maggiorazione del contributo personale per conseguire il diritto alla pensione di reversibilità.

Sino a quando non è pubblicata la tabella prevista dal comma precedente, il coniuge superstite e i figli minori hanno diritto a percepire la somma ancora accreditata nel conto individuale dell'iscritto deceduto, detratti i ratei della pensione riscossi.

Pongo in votazione l'articolo 25 così emendato.

(È approvato).

Passiamo agli articoli da 26 a 33, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 26.

Le rinunzie indicate nel n. 6 dell'articolo 17 sono quelle che gli avvocati ed i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualità di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto.

(È approvato).

ART. 27.

L'iscritto alla Cassa può eseguire versamenti volontari previsti dal n. 7 dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme però, in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dallo iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.

(È approvato).

ART. 28.

I redditi del patrimonio indicati nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

(È approvato).

ART. 29.

Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale o imprevisto provento.

(È approvato).

ART. 30.

Gli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati ed i procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 19, 22 e 24, ma non sono tenuti alla corresponsione del contributo stabilito nell'articolo 25.

(È approvato).

ART. 31.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per provvedere a detto trattamento è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

(È approvato).

ART. 32.

La pensione si consegue:

a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa a qualunque età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa con almeno 70 anni di età.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

ART. 33.

Il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi.

La pensione è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

La misura della pensione è quella determinata dalle tabelle A, B, C allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità.

Nel caso in cui esistano familiari aventi diritto alla pensione di reversibilità l'ammontare della pensione è determinato in base ai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccio, Amattucci, Mussini e Geraci hanno proposto di sopprimere il secondo comma. Qual'è il parere del Governo?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto questo emendamento soppressivo così come accetto gli altri emendamenti proposti dai relatori.

PRESIDENTE. Il secondo comma si intende soppresso. Pongo in votazione l'articolo 34 così emendato.

(È approvato).

Passiamo agli articoli da 35 a 53, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 35.

In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del valore capitale di essa secondo la tabella D allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 36.

Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari l'ammontare della pensione, a norma della prima parte dell'articolo 27, è determinato dal maggiore capitale accreditato con gli interessi composti e dai

coefficienti indicati nella allegata tabella E o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità, dai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

(È approvato).

ART. 37.

Qualora l'iscritto risulti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 può chiedere con domanda diretta alla Cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione o del capitale liquidabile sia ridotto alla metà di quello ordinario.

In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà e non è dovuto se la quota di ripartizione annuale dei proventi raggiunge la somma di lire 12.000.

(È approvato).

ART. 38.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non è tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 17, n. 5, e 25 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

(È approvato).

ART. 39.

L'avvocato o il procuratore che sia stato iscritto alla Cassa in età non superiore a 35 anni, nei due casi di malattia e di infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione di invalidità purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso di invalidità dovuta a malattia, alla iscrizione alla Cassa per almeno dieci anni e, in caso di invalidità dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue è integrato dalla Cassa al fine di far conseguire la pensione in tale misura nei limiti di spesa non superiore, in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

ART. 40.

La pensione di invalidità non è reversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione di invalidità riscossi dall'iscritto prima della sua morte risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi hanno diritto a percepire la differenza.

(È approvato).

ART. 41.

La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalità di riscossione dei contributi possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati soggette all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 42.

Il Comitato dei delegati, ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con una indennità di contingenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario al quale si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazioni del Comitato dei delegati.

L'onere per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dai numeri 2 e 3 dell'articolo 17.

(È approvato).

ART. 43.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dagli albi prima del conseguimento del diritto a pensione ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale purchè siano trascorsi almeno tre anni dall'iscrizione alla Cassa.

Nel caso che non sia trascorso tale termine le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

(È approvato).

ART. 44.

Qualora l'iscritto muoia prima di avere conseguito il diritto alla pensione la liquidazione del capitale accreditato nel suo conto

individuale spetta agli eredi e, in mancanza di eredi, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

Nel caso in cui il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000 la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato del Consiglio dell'Ordine sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario il Consiglio stesso deve darne comunicazione agli interessati perchè possano presentare entro il termine di un mese le loro controdeduzioni che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

(È approvato).

ART. 45.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del corrispondente valore capitale, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'articolo 51 fino a quando perduri lo stato di morosità.

(È approvato).

ART. 46.

Alla data di cancellazione dagli albi il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

(È approvato).

ART. 47.

Agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari si applicano per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione le disposizioni vigenti per i dipendenti dalla Amministrazione dello Stato.

(È approvato).

ART. 48.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze a favore degli iscritti alla Cassa che si trovino in stato di bisogno.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

ART. 49.

Per provvedere al trattamento di assistenza sono assegnati ogni anno il 20 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel numero 2 dell'articolo 17, il 5 per cento di quelle derivanti dai contributi stabiliti nel numero 3 e il 25 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel numero 4 dello stesso articolo.

Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dell'Ordine e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono esser restituite alla Cassa.

(È approvato).

ART. 50.

L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati delle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli dell'Ordine e al Ministro di grazia e giustizia.

Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dell'Ordine l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni e i Consigli stessi trasmettono alla Cassa l'elenco, senza indicazione di nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.

(È approvato).

ART. 51.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dai numeri 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 17 sono prelevate le somme occorrenti per il trattamento di assistenza a norma dell'articolo 49, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e per l'accreditamento degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa.

Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

(È approvato).

ART. 52.

La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari non pagata entro tre mesi dalla liquidazione si effettua in sei rate bimestrali e con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in essa stabiliti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo e della percentuale predetta gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa nel termine di un mese dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento.

La Giunta decide sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione.

(È approvato).

ART. 53.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato ovvero in titoli di istituti esercenti il credito fondiario.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alle disposizioni finali e transitorie. Si dia lettura dell'articolo 54.

CORTESE, Segretario, legge:

Le somme che all'entrata in vigore della presente legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono calcolate in loro favore, per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge.

Le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i cinquanta anni di età e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno, sono integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale accreditato nel conto individuale, con quote di lire 12 mila per ogni anno di effettivo esercizio della professione compiuto in età superiore ai cinquant'anni, ai

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

termini dell'articolo 80, comma primo, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, fino ad un massimo di venticinque quote.

Tale integrazione non è estesa a coloro che ai sensi dell'articolo 2 possono essere iscritti alla Cassa per il solo trattamento di assistenza.

Per l'integrazione stabilita dal presente articolo sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938, al fondo di integrazione o all'accreditamento nei conti individuali e non ancora ripartite.

Le residuali somme occorrenti sono prelevate ogni anno e per il periodo di 35 anni dal gettito dei contributi indicati nell'articolo 22.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amatucci, Murgia, Riccio e Coccia hanno proposto di sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

Le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i 50 anni di età e risultano con un reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non superiore a lire 600 mila annue, sono integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale corrispondente, con quote di lire quindicimila per ogni anno di effettivo esercizio della professione compiuto in età superiore ai 50 anni ai termini dell'articolo 80 primo comma del regio decreto 25 giugno 1940, numero 954.

Tale integrazione è stabilita fino ad un massimo di 25 quote in favore di coloro che ai sensi dell'articolo 2 possono essere iscritti alla Cassa per il trattamento di previdenza.

Per la integrazione stabilita nel comma precedente sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938, al fondo di integrazione o all'accreditamento nei conti individuali e non ancora ripartite.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 54.

(È approvato).

L'emendamento Amatucci ed altri sostitutivo degli altri commi dell'articolo 54 costituisce, in pratica, il nuovo testo della Commissione. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

È così approvato l'articolo 54 nel suo complesso.

Passiamo all'articolo 54-bis. Se ne dia lettura.

CORTESE, Segretario, legge:

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'articolo 51, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di età. Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare della quota di accreditamento elevata a lire 36 mila all'anno, per gli avvocati che abbiano superato i 50 anni di età e l'ammontare del contributo personale previsto dall'articolo 25, da questi ultimi dovuto, non può essere inferiore alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi determinata a norma delle precedenti disposizioni e la somma di lire 36 mila.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 55. Se ne dia lettura.

CORTESE, Segretario, legge:

Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge godono del trattamento eccezionale di previdenza stabilito nell'articolo 28 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, continuano a percepire i relativi assegni.

Qualora le disponibilità del fondo costituito per tale trattamento fino all'entrata in vigore della presente legge lo consentano, saranno deliberati miglioramenti da distribuirsi, tenendosi conto delle condizioni individuali dei beneficiari.

Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e non abbiano esercitato questo loro diritto hanno la facoltà di esercitarlo nel termine di mesi sei dalla suddetta data.

Tale diritto al trattamento eccezionale di previdenza dopo il compimento del 75° anno di età rimane altresì a favore degli iscritti all'Ente di previdenza i quali all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 60° anno di età e non vogliano avvalersi del diritto di riscatto stabilito nell'articolo 56.

Per ottenere l'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non è necessario chiedere la cancellazione dall'albo, rimanendo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

la concessione subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'iscritto abbia esercitato la professione per almeno 20 anni;

b) che il suo reddito professionale medio dell'ultimo quadriennio non abbia superato le lire trecentomila all'anno;

c) che abbia pagato regolarmente i contributi;

d) che non goda di pensione, eccettuata quella di guerra, a carico dello Stato o di altri enti pubblici ovvero non ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza;

e) che ricorrano le condizioni stabilite dall'articolo 2 per l'ammissione al trattamento di previdenza.

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 97, 98 e 100 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, intendendosi sostituita all'integrazione prevista dall'articolo 43 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, quella prevista dall'articolo 54 della presente legge.

Gli assegni di pensioni per il trattamento eccezionale di previdenza sono aumentabili con versamenti volontari e con indennità di contingenza.

Gli avvocati ed i procuratori iscritti all'Ente di previdenza i quali non intendano avvalersi, dopo compiuto il 75° anno di età, del diritto al trattamento eccezionale di previdenza, possono richiedere la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dall'Ente di previdenza, aumentate delle quote di integrazione stabilite nell'articolo 54 e dei nuovi versamenti obbligatori o volontari effettuati ».

PRESIDENTE. La Commissione, con un emendamento a firma degli onorevoli Amatucci, Murgia, Riccio e Coccia, propone di sostituire i commi dal quarto in poi con i seguenti:

Tale diritto di trattamento eccezionale di previdenza dopo il compimento del settantesimo anno di età è riconosciuto altresì a favore degli iscritti all'ente di previdenza che non possano o non intendano avvalersi del diritto di riscatto previsto dall'articolo 60, sempre che concorrano le seguenti condizioni:

1°) che ricorrano le condizioni stabilite dall'articolo 2 per l'ammissione al trattamento di pensione;

2°) che l'iscritto non goda di pensione, eccettuata quella di guerra, a carico dello Stato o di altri enti pubblici ovvero non ricopra uffici ai quali sia concesso un trattamento di quiescenza;

3°) che il suo reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini dell'imposta complementare sul reddito non abbia superato l'importo di due milioni di lire all'anno ovvero che non risulti iscritto in ruolo per non aver raggiunto il minimo imponibile;

4°) che abbia esercitato la professione almeno per 20 anni e sia stato iscritto all'ente di previdenza per un periodo non inferiore a dieci anni;

5°) che abbia pagato regolarmente i contributi dovuti.

Il conseguimento della pensione per trattamento eccezionale di previdenza è subordinato all'iscrizione alla Cassa per almeno dieci anni o al versamento di tanti contributi nella misura stabilita dall'articolo 54, comma secondo, quanti sono gli anni che mancano al compimento di dieci anni di iscrizione.

Il periodo d'iscrizione alla Cassa o l'ammontare dei contributi previsti dal comma precedente è ridotto a cinque per coloro che all'entrata in vigore della legge hanno compiuto 70 anni di età e non è richiesto per coloro che hanno compiuto il 75° anno di età.

Il conseguimento della pensione non è subordinato alla condizione prevista dal comma quinto e sesto qualora l'iscritto chieda di essere ammesso al trattamento eccezionale di previdenza al compimento del 75° anno di età.

Le somme dovute dal richiedente come contributo integrativo ai sensi del comma quinto e sesto sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua età all'entrata in vigore della legge e l'età nella quale è ammesso al godimento degli assegni di pensione per trattamento eccezionale di previdenza e sono riscosse con le modalità previste dall'articolo 52.

Pongo in votazione l'articolo 55 così emendato.

(È approvato).

Gli onorevoli Amatucci, Murgia, Riccio e Coccia hanno proposto un articolo 55-bis:

L'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non è subordinato alla cancellazione dall'albo e la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con l'indicazione dell'età nella quale si chiede che abbia inizio il godimento di pensione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

Gli onorevoli Riccio, Amatucci, Mussini e Geraci hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi, a nome della Commissione, che pongo successivamente in votazione.

ART. 55-ter.

Il conto individuale dell'iscritto al quale spetta il trattamento eccezionale di previdenza è aumentato di tante quote di lire dodicimila quanti sono gli anni di cui al 1° gennaio 1952 superava gli anni cinquanta, fino al massimo di venticinque quote, considerando la frazione di anno come anno intero.

Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ciascun versamento come effettuato alla fine di ogni anno.

Se però l'iscritto al compimento del 75° anno di età continua nell'esercizio professionale sono detratte tante quote quanti sono gli anni interi dell'ulteriore esercizio.

Gli assegni di pensione sono aumentabili con versamenti volontari e con indennità di contingenza.

(È approvato).

ART. 55-quater.

Gli iscritti all'ente di previdenza, i quali non possono o non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'articolo 60 possono richiedere al compimento del 70° anno di età la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accedite dall'Ente di Previdenza aumentate delle quote d'integrazione previste dall'articolo 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 56. Se ne dia lettura: CORTESE, *Segretario*, legge:

Gli iscritti all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore a 5 anni, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno di età la liquidazione di una pensione nella misura di lire 360.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 2.466.000.

Le somme dovute per le quote suppletive di riscatto sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra l'età dei richiedenti all'entrata in vigore della presente legge e l'età di 70 anni e sono riscalate con le modalità previste dall'articolo 52. Le quote suppletive sono determinate calcolando i capitali già accreditati nei conti individuali dell'Ente di

previdenza, quelli da accreditare secondo la tabella G, le integrazioni previste dall'articolo 51 e la capitalizzazione, con gli interessi, delle maggiori somme dovute per esercitare il diritto di riscatto.

L'ammontare degli assegni di pensione o del rispondente capitale è aumentabile con versamenti volontari o con indennità di contingenza e, a richiesta dell'interessato, può essere ridotto nella misura e con le modalità previste dall'articolo 37 quando ne decorrano le condizioni.

Il diritto di riscatto è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esercizio della professione per almeno 20 anni;

b) corresponsione regolare di tutti i contributi dovuti e delle quote suppletive.

Il diritto di riscatto deve essere esercitato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto di conseguire la liquidazione del conto individuale e la restituzione delle quote suppletive versate con gli interessi maturati.

In caso di morte, prima che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto, con i relativi interessi, sono devoluti a favore degli eredi.

Dopo il primo bilancio tecnico sarà stabilita la tabella delle quote di integrazione per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccio, Amatucci, Mussini e Geraci, hanno proposto, a nome della Commissione, di sostituire l'articolo 56 col seguente:

Gli iscritti all'Ente di Previdenza per un periodo non inferiore a cinque anni possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno di età la liquidazione di una pensione nella misura di lire 360.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 2.466.000.

L'ammontare del contributo suppletivo è dato dalla differenza fra la somma di lire 2.466.000 e quella accreditata nel conto individuale dell'Ente di previdenza integrata delle somme da accreditare per i successivi versamenti a norma dell'articolo 55, indicate nella tabella G, degli accreditamenti previsti dall'articolo 51 e di tante quote di lire dodicimila a carico della Cassa quanti sono gli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

anni di cui al 1° gennaio 1952 il richiedente superava gli anni cinquantacinque. Tali quote sono versate dalla Cassa al momento della liquidazione della pensione o del pagamento del corrispondente capitale e accresciute dell'interesse composto al 4 per cento, considerando ogni frazione d'anno come anno intero.

Le somme dovute dal richiedente come contributo suppletivo sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua età all'entrata in vigore della legge e l'età di 70 anni e sono rimosse con le modalità previste dall'articolo 52.

L'ammontare degli assegni di pensione o del corrispondente capitale è aumentabile con versamenti volontari e con indennità di contingenza, e, a richiesta dell'interessato, può essere ridotto nella misura e con le modalità previste dall'articolo 37, quando ne ricorrano le condizioni.

Il diritto di riscatto è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esercizio della professione per almeno 20 anni;

b) iscrizione nel ruolo di ricchezza mobile per un reddito professionale medio per un periodo di cinque anni precedente alla entrata in vigore della presente legge non superiore a lire 1.000.000 ovvero non iscrizione in tale ruolo per non aver raggiunto il minimo imponibile;

c) redditi accertati, nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 2.000.000 ovvero non raggiungente il minimo imponibile;

d) regolare pagamento di tutti i contributi dovuti.

La dichiarazione di volersi avvalere del diritto di riscatto dev'essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che ha esercitato il diritto di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima di aver raggiunto l'età di 70 anni, ha diritto di conseguire, con la liquidazione del conto individuale, la restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli interessi maturati.

In caso di morte prima che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto e i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.

SPOLETI. Penso che, all'alinea c), si debbano sostituire alle parole: « redditi accertati », le altre: « reddito medio accertato ».

RICCIO, *Relatore*. D'accordo. La Commissione fa proprio l'emendamento che è stato proposto.

PRESIDENTE. Il Governo?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Riccio con l'emendamento Spoleti fatto proprio dalla Commissione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Amatucci, Murgia, Riccio e Coccia hanno proposto, a nome della Commissione, un articolo 56-bis:

La disposizione prevista dall'articolo 25 è applicabile anche in favore del coniuge superstite e dei figli minori degli iscritti ammessi al trattamento eccezionale di previdenza o alla procedura di riscatto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Riccio, Amatucci, Mussini e Geraci hanno proposto un articolo 56-ter, accettato dalla Commissione:

Agli oneri derivanti dalle integrazioni previste dagli articoli 56 e 60 la Cassa provvede prelevando ogni anno le somme necessarie dal gettito complessivo dei proventi, esclusi i contributi personali, al netto delle spese di gestione e delle quote per il trattamento di assistenza, prima della ripartizione prevista dal secondo comma dell'articolo 51 e dall'articolo 54-bis.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 57. Se ne dia lettura. CORTESE, *Segretario*, legge:

Gli iscritti all'Ente di previdenza che non abbiano esercitato il diritto di riscatto previsto dall'articolo 60 possono conseguire l'ammissione al trattamento di pensione dopo almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa, anche se non sono decorsi i termini indicati nell'articolo 32 e senza chiedere la cancellazione dall'albo qualora il capitale accreditato nel conto individuale, con le integrazioni previste dall'articolo 54 e con gli eventuali versamenti volontari, assicuri la liquidazione di assegni di pensione diretta per un importo non inferiore a lire 180 mila annue.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

Gli onorevoli Amatucci, Murgia, Riccio e Coccia hanno presentato a nome della Commissione il seguente articolo aggiuntivo 57-bis:

Gli iscritti all'Ente di previdenza i quali non possono e non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'articolo 60 o del diritto previsto dall'articolo 63 al compimento del 70° anno di età e dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa, anche se non si verifica la loro cancellazione dall'Albo professionale, possono richiedere la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dall'ente di previdenza, aumentate delle quote di integrazione previste dall'articolo 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati.

L'iscrizione per un anno alla Cassa non è richiesta per coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 75 anni di età.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 58, 59 e 60, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 58.

Gli avvocati ed i procuratori che siano stati iscritti all'Ente di previdenza come esercenti ai termini dell'articolo 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, qualora non abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la pensione di invalidità se concorrano le condizioni previste dall'articolo 39 ad eccezione di quella relativa all'età di iscrizione alla Cassa. Agli effetti del decorso del termine dei dieci anni di iscrizione alla Cassa stabilito nell'articolo 39 si computano fino al massimo di cinque anche quelli di iscrizione all'Ente di previdenza.

(È approvato).

ART. 59.

Il Comitato dei delegati può, con le modalità ed i limiti stabiliti nell'articolo 42, disporre l'integrazione degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 56, 60 e 65 con l'indennità di contingenza.

(È approvato).

ART. 60.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'articolo 5, i quali, entro il successivo mese, sono convocati dal Presidente dell'Ente di previdenza per la elezione del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 61. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

L'ammontare del minimo contributo personale obbligatorio per il primo esercizio è determinato in base al gettito dei contributi del precedente esercizio dell'Ente di previdenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccio, Amatucci, Mussini e Geraci hanno proposto di sostituirlo col seguente:

Nel primo anno di esercizio della Cassa l'ammontare del contributo personale è dovuto integralmente nella misura di lire 24.000 per gli iscritti con età inferiore ai 50 anni e di lire 36.000 per quelli con età superiore. Dal gettito dei contributi dell'ultimo esercizio dell'Ente di previdenza sono prelevate soltanto le somme necessarie per le spese di gestione, per il trattamento eccezionale di previdenza e quelle da devolvere per l'assistenza a norma dell'articolo 49.

Tutte le altre somme, anche se investite in titoli o depositate in conti correnti, meno quelle già accreditate nei conti individuali, costituiscono il primo fondo di riserva generale per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.

Pongo in votazione questo emendamento della Commissione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 62, 63 e 64, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 62.

L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori è soppresso ed i beni che ne costituiscono il patrimonio sono devoluti di diritto alla Cassa.

La Cassa provvede alla liquidazione del personale dell'Ente di previdenza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939, n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433 e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331, 9 aprile 1948, n. 627, sono abrogati, salve le disposizioni espressamente richiamate nella presente legge.

Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, resta in vigore in quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.

(È approvato).

ART. 63.

Nella prima adunanza il Comitato dei delegati è presieduto dal più anziano d'età.

(È approvato).

ART. 64.

La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento d'esecuzione, che è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella A allegata al disegno di legge.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Pensione dopo 40 anni di iscrizione.

Età	Pensione diretta senza reversibilità
65	268.056
66	277.144
67	286.836
68	297.156
69	300.170
70	319.946
71	332.474
72	345.826
73	360.082
74	375.330
75	390.600
76	408.672
77	426.162
78	443.910
79	462.136
80 e oltre	480.776

Pensione con reversibilità: da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A.

(È approvata).

Si dia lettura della tabella B.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Pensione dopo 25 anni d'iscrizione con almeno 70 anni di età.

Età	Pensione diretta senza reversibilità
70	136.696
71	142.050
72	147.754
73	153.844
74	160.360
75	167.314
76	174.604
77	182.078
78	189.660
79	197.448
80 e oltre	205.412

Pensione con reversibilità: da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella B.

(È approvata).

Si dia lettura della tabella C.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Pensione a 70 anni di età con almeno 25 anni di iscrizione.

Anni di iscrizione	Pensione senza reversibilità
25	136.696
26	145.680
27	155.044
28	164.806
29	174.584
30	185.594
31	196.656
32	208.186
33	220.208
34	232.740
35	245.806
36	259.426
37	273.624
38	288.426
39	303.858
40	319.946

Pensioni con reversibilità: da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella C.

(È approvata).

Si dia lettura della tabella D.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

CORTESE, Segretario, legge:

*Capitale liquidabile
a norma degli articoli 35, 43, 44.*

Dopo anni	Indennità una tantum
1	24.000
2	49.020
3	75.104
4	102.296
5	130.642
6	160.196
7	191.004
8	223.122
9	256.604
10	291.508
11	327.898
12	365.834
13	405.382
14	446.610
15	489.592
16	534.400
17	581.112
18	629.808
19	680.576
20	733.500
21	788.674
22	846.192
23	906.156
24	968.156
25	1.033.836
26	1.101.704
27	1.172.598
28	1.246.434
29	1.323.408
30	1.403.652
31	1.487.308
32	1.574.518
33	1.647.436
34	1.760.216
35	1.859.026
36	1.962.034
37	2.069.420
38	2.181.372
39	2.298.086
40	2.419.478

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella *D*.

(È approvata).

Si dia lettura della tabella *E*.

CORTESE, Segretario, legge:

Assegno vitalizio per ogni lira di capitale.
(Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione a norma dell'articolo 36).

Età	Pensione senza reversibilità
45	0,0718
46	0,0729
47	0,0741
48	0,0754
49	0,0768
50	0,0783
51	0,0798
52	0,0815
53	0,0833
54	0,0852
55	0,0873
56	0,0895
57	0,0918
58	0,0943
59	0,0970
60	0,1000
61	0,1031
62	0,1064
63	0,1102
64	0,1141
65	0,1185
66	0,1231
67	0,1282
68	0,1336
69	0,1395
70	0,1459
71	0,1529
72	0,1604
73	0,1685
74	0,1772
75	0,1863
76	0,1962
77	0,2068
78	0,2182
79	0,2305
80 e oltre	0,2436

Pensione con reversibilità: da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella *E*.

(È approvata).

Si dia lettura della tabella *F*.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

CORTESE, *Segretario*, legge:*Valore di una lira di assegno vitalizio.*

(Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione d'invalidità a norma degli articoli 39 e 58).

Età	Pensione diretta
45	13,9306
46	13,7229
47	13,4890
48	13,2582
49	13,0194
50	12,7775
51	12,5278
52	12,2711
53	12,0075
54	11,7373
55	11,4608
56	11,1781
57	10,8913
58	10,5996
59	10,3031
60	10,0017
61	9,6979
62	9,4016
63	9,0779
64	8,7604
65	8,4406
66	8,1210
67	7,8021
68	7,4834
69	7,1667
70	6,8519
71	6,5408
72	6,2334
73	5,9343
74	5,6447
75	5,3663
76	5,0962
77	4,8360
78	4,5828
79	4,3389
80 e oltre	4,1052

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella *F*.*(È approvata).*Si dia lettura della tabella *G*.CORTESE, *Segretario*, legge:*Capitale liquidabile a norma degli articoli 35, 43, 44, e 55-bis per gli avvocati che hanno una età superiore ai 50 anni.*

(Oltre l'ammontare delle somme accreditate nei conti individuali dell'Ente di previdenza, e le quote d'integrazione ai sensi dell'articolo 51).

Dopo anni	Indennità una tantum
	Lire
1	36.000
2	73.530
3	112.650
4	153.444
5	195.963
6	240.294
7	286.506
8	334.683
9	384.905
10	437.262
11	491.847
12	548.751
13	608.073
14	669.915
15	734.288
16	801.600
17	871.668
18	944.712
19	1.020.864
20	1.100.250
21	1.183.011
22	1.269.288
23	1.359.234
24	1.452.490
25	1.550.754

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella *G*.*(È approvata).*Si dia lettura della tabella *H*.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

CORTESE, *Segretario*, legge:

Pensione a 70 anni in lire 180.000 ovvero in lire 1.235.342 in contanti.

(Art. 56, comma 2°)

Età	Anni d'iscrizione alla Cassa	Integrazione	Quota suppletiva
		Cassa	a carico dell'avvocato
		Lire	Lire
51	19	15.000	2.359 al mese
52	18	30.000	2.795 »
53	17	45.000	2.977 »
54	16	60.000	3.327 »
55	15	75.000	4.132 »
56	14	90.000	4.147 »
57	13	105.000	4.570 »
58	12	120.000	5.122 »
59	11	135.000	5.836 »
60	10	150.000	6.599 »

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella H.

(È approvata).

SANSONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso della legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, il gruppo del partito socialista italiano, in nome del quale ho l'onore di parlare, voterà a favore della legge soltanto perché in essa si afferma il principio della previdenza per una grande massa di lavoratori intellettuali che hanno dato onore e decoro al nostro paese.

È vero che la professione di avvocato è una di quelle che si presta a false interpretazioni e a facili denigrazioni. Ma, onorevoli colleghi, solo chi ha seguito tanti avvocati operare con zelo ed onestà per anni, per poi vederli morire in povertà assoluta, solo chi ha potuto constatare che senza l'avvocato la giustizia con la «g» maiuscola non può aversi, chi ha potuto conoscere il tormento del difensore per l'esatta interpretazione della legge e chi ha visto l'opera di un avvocato per salvare un innocente, si potrà rendere conto di quante benemerienze gli avvocati si siano resi degni.

Potrebbe apparire di cattivo gusto che un avvocato esalti tanto la sua professione. Ma perdonatemi, onorevoli colleghi! Noi che abbiamo voluto esercitare questa professione con una fede pari a quella di chi si dà al sacerdozio e che ora abbiamo la visione di una unione di tutti i lavoratori per l'affermazione di un mondo migliore e più giusto, noi ora sentiamo che quella fede è più forte che mai ed anzi è mobilitata da questa aspirazione di un avvenire migliore per tutti.

L'avvocato, alla sbarra o alla tribuna parlamentare o nei sindacati o tra i cittadini,

porta sempre un anelito di giustizia, che è al fondo di ogni sua aspirazione!

La previdenza per questa categoria rappresenta, perciò, un'opera di vera giustizia sociale, ed anche — ripeto — se la legge è imperfetta, noi la voteremo, perché concordiamo in quest'opera di giustizia. (*Applausi*).

BRUNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO. Il gruppo comunista ha votato a favore degli articoli e voterà a favore della legge nel suo complesso, perché essa, sebbene non sodisfi tutte le aspettative e tutte le esigenze della classe forense, rappresenta, per la soluzione di questo problema, una prima tappa.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51. (2009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

FERRERI, *Relatore*. Nulla signor Presidente. Vorrei solo rinnovare la preghiera di votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Il testo della Commissione è uguale a quello del Governo.

Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CORTESE, *Segretario*, legge :

ART. 1.

« Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, vengono variate come segue:

1°) l'autorizzazione di lire 1.000.000.000 di cui al punto 3°, dell'articolo 2, è aumentata di lire 70.000.000;

2°) l'autorizzazione di lire 31.500.000.000 di cui all'articolo 3, è aumentata di lire 160.000.000;

3°) l'autorizzazione di lire 14.850.000.000 di cui al punto 1°, dell'articolo 2 è diminuita di lire 30.000.000;

4°) l'autorizzazione di lire 1.000.000.000, di cui all'articolo 4, è diminuita di lire 200 milioni ».

(È approvato).

ART. 2.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge ».

(È approvato).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle 11,40 è ripresa alle 11,55).

Discussione del disegno di legge: Organici degli ufficiali dell' Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente. (2049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, approvato dalla IV Commissione permanente del Senato: Organici degli ufficiali dell'esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente. (2049).

Dichiaro aperta la discussione generale. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi un brevissimo intervento sul disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame e che riguarda gli organici provvisori per l'esercito. Mi limiterò a svolgere qualche concetto, per dare conto degli emendamenti che ho presentati. Ma una premessa è necessaria: noi stiamo discutendo lo stralcio di una delle tre leggi fondamentali, che disciplinano tutto l'inquadramento dell'esercito, cioè le leggi sull'ordinamento, sull'avanzamento e sullo stato degli ufficiali. Sono tre leggi che si integrano a vicenda e si richiamano l'una con l'altra: non si possono discutere separatamente.

Neppure durante il passato regime, quando si emettevano decreti a catena e si commettevano gli arbitri che tutti lamentiamo, neppure allora si giunse al punto in cui siamo arrivati adesso: infatti, le tre leggi sull'avanzamento, sullo stato e sull'ordinamento, durante il deprecato regime, furono presentate nello stesso giorno, o per lo meno portano la stessa data di approvazione. Il che dimostra che questo principio, che risponde ad una logica assoluta e dal quale non si può prescindere, era rispettato. Bisognava arrivare in tempo di democrazia pura, come quella che ci allietta, per scavalcare un principio così elementare, e commettere l'arbitrio che stiamo oggi consumando con l'approvazione della presente legge, e che ci mette nella condizione, in cui si trova un sarto incaricato di confezionare un vestito per una persona che non conosce e che non ha mai vista! Ci si presenta un organico con tanti generali, tanti colonnelli, ecc, ma non ci si dice quante divisioni, quanti corpi d'armata, quanti reggimenti si vogliono costituire!

Ci si mette così nella condizione di dover giurare in *verba magistri*, chiedendoci un atto di fiducia che questo Governo non merita!

Dichiaro subito che approverò l'organico soltanto per carità di patria, affinché non si dica che proprio da questa parte debbano

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

venire difficoltà alla ricostruzione delle forze armate di cui noi, rappresentanti della destra, siamo molto più ansiosi di quanto non lo possiate essere voi, rappresentanti del centro. Approveremo il provvedimento, ma questa critica onesta, giusta, obiettiva andava mossa: essa vuole concretarsi almeno in un richiamo al Governo, affinché presenti al più presto la legge sull'ordinamento.

Ho sentito sussurrare da qualcuno: « Come volete che si faccia l'ordinamento, mentre siamo in questo campo in via di evoluzione? Non si sa quali armamenti avremo, quante divisioni e corpi d'armata allestiremo. Abbiamo i nostri impegni internazionali, connessi al patto atlantico, e ad essi dobbiamo uniformarci ». Sta bene, ma allo stesso modo in cui ci viene presentato un organico provvisorio, ci si poteva presentare un ordinamento provvisorio.

Qualcun altro ha obiettato: « Come volete che riveliamo apertamente cosa vogliamo fare in merito alle nostre forze armate? ». Quindi, si adombrerebbe quasi la necessità di tacere, per una ragione di sicurezza e di segreto militare. Mi permetto di osservare che una simile obiezione non regge; è qualcosa che può persuadere l'uomo della strada, ma non certamente noi, che conosciamo questi problemi e che sappiamo che certe cose non si possono nascondere. È possibile pensare che si costituiscano dei reggimenti o delle divisioni e che nello stesso tempo una potenza straniera che vi abbia interesse non ne venga esattamente a conoscenza? Non occorrono grandi spie militari per così poco, perché qualunque turista in viaggio può apprendere queste notizie. Perciò, per carità, non si venga a parlare di ragioni di prudenza che impongono questo riserbo, perché si cascherebbe nel ridicolo.

Del resto, abbiamo un esempio eloquente, quello degli Stati Uniti d'America (i quali dirigono la politica militare del patto atlantico), che ogni giorno comunicano quante divisioni hanno costituito e quante sono in via di allestimento e dove vanno dislocandole. Gli americani, da persone pratiche ed intelligenti, sanno che questi non sono segreti militari che si possono nascondere, nei paesi con ordinamento democratico, dove gli stranieri possono circolare liberamente.

Ciò premesso, passo immediatamente alla illustrazione degli emendamenti che ho proposto. Il primo riguarda i generali. A dir la verità, questa legge è stata eccessivamente discussa sulla stampa, e non sempre serenamente. Purtroppo, vi sono dei tecnici che,

trovandosi ormai fuori dell'esercito, non sempre ne valutano le esigenze con tutta serenità, perché pensano con mal celata amarezza ai colleghi in servizio che si vengono ad avvantaggiare di questa o di quella disposizione di legge e, trascinati da passioni personali, sono indotti a muovere delle critiche talora eccessive. Si è arrivati, così, al punto in cui il Governo ha quasi timore di dire che occorre aumentare il numero dei generali, tanto si è parlato male dei generali!

Occorre, invece, almeno da parte nostra, una serena ed obiettiva valutazione delle necessità di inquadramento delle nostre forze armate, ed è proprio un peccato che il Governo non ci abbia posti nella condizione di potergli venire incontro, senza esitazioni, per la mancata presentazione della legge sull'ordinamento dell'esercito.

Forse è per questo che il Senato, prestando orecchio alle critiche assai vivaci condotte sulla stampa dai tecnici, ha ridotto il numero dei generali di brigata e di corpo d'armata proposto dal Governo. Io non so come abbia fatto ciò, perché è una riduzione — non voglio criticare l'operato dell'altro ramo del Parlamento — che non si giustifica, dato che non si conosce ancora l'ordinamento.

Io, ripeto, approverò questo disegno di legge per carità di patria, per non creare difficoltà al Governo, perché credo che sia giusto in questo momento dargli questa fiducia per la ricostruzione delle forze armate; ma non riesco a capire come il Senato abbia potuto dire che questi generali sono pochi o molti.

Io vi propongo, inoltre, la istituzione di un altro grado, cioè quello di generale d'armata. Il Governo ne accenna, timidamente, nelle tabelle relative ai limiti di età degli ufficiali, ma nell'organico non ne parla. Io vi propongo la istituzione di questo grado, perché l'organizzazione gerarchica militare è una piramide che deve avere pure il suo vertice.

Noi stiamo ricostruendo le nostre forze armate — che Dio ci aiuti a farlo il più presto possibile — e ci vorrà bene un comandante supremo, che ne sia a capo con l'autorità ed il prestigio del grado.

Ritengo inutile perdere del tempo per dimostrare una cosa così evidente: farei torto alla vostra intelligenza. Quindi, il comandante di armata ci vuole, anche se poi qualcuno scriverà sui giornali che le armate ancora non ci sono.

Per lo stesso motivo, vi propongo di creare due generali designati di armata. Esaminando, anche sommariamente, il prevedibile impiego delle nostre truppe terrestri, noi ve-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

diamo che è necessario un generale designato di armata alle frontiere del nord, ed un altro nel paese per le altre esigenze mediterranee.

Inoltre, io propongo di restituire all'arma dei carabinieri un proprio generale comandante. Onorevoli colleghi, qui la questione è molto discussa; ma, per quello che so e per il mio convincimento personale, devo dirvi che il generale di corpo d'armata dell'esercito, che oggi viene imposto all'arma dei carabinieri, non ha sufficiente giustificazione. L'arma dei carabinieri è un corpo speciale, che ha i suoi servizi di istituto, per disciplinare i quali occorre un'esperienza tutta particolare.

Non si vede il motivo perché al vertice di questa organizzazione così complessa, che presenta un aspetto spiccatamente di polizia ed uno militare di più scarsa rilevanza, si debba mettere un generale di corpo d'armata, che ignora completamente tutto ciò che riguarda la parte dei servizi di istituto. Generalmente avviene che questo comandante finisca col mettersi nelle mani del comandante in seconda, che è un generale dell'arma, non essendo possibile che un generale il quale abbia trascorso tutta la propria vita in altre armi (fanteria, artiglieria, genio) possa, improvvisamente, rendersi padrone di tutta la materia relativa al servizio di polizia.

Per la parte militare, poi, è da tener presente che l'impiego dei carabinieri in pace ed in guerra avviene generalmente in reparti di piccola entità che non superano mai il battaglione, e perciò neanche per questo verso si giustifica la necessità di un generale di corpo d'armata proveniente dalle armi combattenti al comando generale dei carabinieri.

Questo che vi dico vale per l'altra campana, quella che predica la necessità del generale di corpo d'armata che abbia fatto la scuola di guerra, che abbia la mente aperta ai grandi problemi militari, ecc. Lasciamo andare, onorevoli colleghi! Come ho detto, l'arma non è mai impiegata in reparti superiori al battaglione, e può stare benissimo nelle mani di un generale che vi abbia trascorso tutta una vita, ascendendo lentamente nei gradi quale comandante di compagnia, di battaglione, di legione e di brigata. Per queste ragioni, onorevoli colleghi, vi raccomando di accogliere il mio emendamento.

Il secondo emendamento parla del modo come devono essere colmate le vacanze, che si verranno a creare nei gradi superiori dell'esercito, con l'ampliamento degli organici oggi sottoposto alla nostra approvazione.

Esso ha un suo fondamento morale e di giustizia, e perciò vi prego di consentire che io torni brevemente indietro per giustificarne la presentazione. Alla fine della guerra, noi avevamo un esercito superiore alle nostre necessità e superiore anche ai limiti duramente impostici dai vincitori. Da qui la necessità della riduzione degli organici. Come fu attuata questa riduzione? V'era una legge che avrebbe potuto e dovuto soccorrere, una di quelle tre famose leggi varate in tempi fascisti, il 9 maggio 1940, la quale prescrive che, quando nell'esercito si verificano esuberanze di ufficiali, quelli che risultano in più dell'organico si mandano temporaneamente a casa in una posizione particolare che si chiama aspettativa per riduzione di quadri. Gli ufficiali in tale posizione permangono nei ruoli. Dopo un certo periodo, essi vengono richiamati in servizio, in luogo di altri che ruotano nell'aspettativa per riduzione di quadri.

Come vedete, in definitiva, con l'attuazione di questi turni nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri, si consente all'esercito di non privarsi di ufficiali ricchi di esperienza, e di ritrovarsi a portata di mano, quando gli eventi lo consigliano.

Questo era il provvedimento da attuare, in applicazione di una legge vigente, quando, dopo la sconfitta, si rese necessario ridurre l'organico degli ufficiali, se si fossero voluti salvaguardare gli interessi dell'esercito.

Nel maggio del 1946, invece, con un decreto molto spicciativo, si provvide alla riduzione dei quadri nel modo più disumano: mandando gli ufficiali in pensione! E così, con una leggerezza inqualificabile, si fece il danno di alcune migliaia di ufficiali superiori e generali, collocandoli in pensione in ancora giovane età, ed il danno dell'esercito, che fu privato di tanti preziosi elementi. Lasciate ch'io vi faccia osservare quanto sia stata pesante questa operazione e con quanta colpevole leggerezza sia stata attuata. Guardate: la relazione afferma «la necessità di eliminare la situazione di disagio in cui si trovano gli ufficiali dell'esercito per gli attuali organici, insufficienti perfino in relazione alle limitate forze difensive consentite dal dettato di pace»; quindi autorevolmente, da una fonte che non può essere messa in dubbio, apprendiamo che in questo momento, pur avendo avuto le forze armate ridotte inesorabilmente dal trattato di pace, ci troviamo in una notevole deficienza di ufficiali; ciò che dimostra alla luce solare che, non solo si commise un arbitrio mancando di applicare la legge vigente per sfollare i quadri, ma si ebbe l'imprevidenza di sfollarne un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

numero assai superiore al necessario, e in ciò vi è colpa!

È inutile perciò, in una occasione come questa, venire a fare il pianto del cocodrillo, facendoci dire dal ministro essere necessario che ufficiali di provata esperienza siano conservati all'esercito. Se, nel 1946, negli organi responsabili del Ministero vi fosse stata questa consapevolezza, gli ufficiali allora esuberanti sarebbero stati mantenuti nella posizione di aspettativa per riduzione dei quadri, evitando loro un gravissimo disagio, e trovandoci ora a disposizione immediata. I nostri vincitori infatti ci hanno imposto che potevamo tenere soltanto 175 mila uomini alle armi, ma non ci hanno prescritto quanti caporali, quanti sottufficiali ed ufficiali dovevamo tenere: nessuno quindi sarebbe venuto a contarceli!

Debbo dirlo con la mia solita franchezza, onorevoli colleghi: vi è stato qui un interesse poco pulito da parte di quegli alti ufficiali che hanno attuato questo penoso sfollamento, l'interesse cioè di creare molti vuoti per facilitare le loro promozioni! È doloroso dover dire questo, ma è così. E volete la riprova di questa affermazione, che può sembrare una malevola insinuazione? La riprova è semplice; che ne siano stati sfollati troppi lo dice la relazione e ciò mi dispensa dal dimostrarvelo. Come l'eccessivo sfollamento sia avvenuto per un secondo fine ve lo dirà fra poco l'onorevole sottosegretario, come ha fatto nella discussione in Commissione, quando si è opposto a che venisse accolto il mio emendamento! Così egli ha detto: « Gli organici degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori stabiliti dal precedente articolo 1, nei ruoli e nei gradi in cui presentano aumenti, saranno raggiunti in primo luogo richiamando nel servizio permanente effettivo quelli di essi che, collocati nella riserva dal regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, raggiungono i limiti di età fissati dalla presente legge, in data posteriore al 1° gennaio 1951 ». Tenete presente, onorevoli colleghi, che quasi tutti gli ufficiali posti nella riserva per effetto del decreto n. 384 sono stati ormai raggiunti dai limiti di età. Saranno pochissimi perciò quelli di essi che potranno tornare in servizio in virtù del mio emendamento.

Questo perciò verrebbe a far compiere opera di giustizia a favore di qualche superstite che non sia stato colpito dai limiti di età e che ancora oggi abbia desiderio di tornare a prendere il suo posto nelle file dell'esercito. Una richiesta quindi più umile, più giusta, più morale di questa — scusate se sono

costretto a qualificare io stesso la mia richiesta — non potrei immaginare.

Eppure il Governo si oppone e, quando il Governo si oppone, voi dietro al Governo dovete vedere l'organismo che si oppone, cioè coloro che hanno interesse ad opporsi. Essi dicono che il ritorno nei ruoli di poche decine di ufficiali superiori creerebbe chi sa quale catastrofe nella compagine dei quadri. Non credeteci: non succederà niente, ve lo posso assicurare in piena coscienza. Non succederà nulla, signori miei, di diverso e di più catastrofico di ciò che dovrà verificarsi con l'applicazione di questa legge dal 1° gennaio 1951 — e taccio il motivo per cui si insiste su quella data — che tende a favorire alcuni ufficiali di grado elevato raggiunti dai limiti di età durante l'anno in corso.

L'opposizione ad accogliere il mio emendamento che gioverebbe ad un piccolissimo numero di ufficiali sfollati dimostra che v'era l'*animus* di sfollarne un numero maggiore del necessario. Non credo di dover aggiungere altro per illustrare il mio emendamento, che vi prego di volere accogliere anche se il Governo continuerà ad opporvisi.

L'ultimo emendamento riguarda i limiti di età. Onorevoli colleghi, nelle forze armate, gli ufficiali non sono stati mai protetti dalle leggi, specialmente in questi ultimi anni, col passato regime e col regime attuale, perché la legge che regola lo stato degli ufficiali, e costituisce un rapporto contrattuale d'impiego che non dovrebbe potersi mutare mai, viene invece manomessa, con delittuosa frequenza, per piegarla ad interessi di carriera di una ristretta cerchia di arrivisti.

Un ragazzo che entrava in accademia, trent'anni fa, sapeva, ad esempio, che il limite d'età per il colonnello era fissato a 58 anni, e, contando di poter giungere a tale grado, prevedeva di poter conservare l'impiego sino a quell'età.

È accaduto invece che, mutando la legge sullo stato degli ufficiali, il limite di età per i colonnelli è stato abbassato a 55 anni nel 1935, e portato a 56 nel 1948.

È lecito tutto ciò? No, signori, non è lecito: non si può, non si deve mutare il rapporto d'impiego degli ufficiali con tanta colpevole leggerezza.

Provatevi a modificare i limiti di età per gli impiegati civili, fissati a 65 anni, e vedrete che cosa succede! Purtroppo, invece, per gli ufficiali e contro i loro interessi tutto si può fare, perché gli ufficiali non hanno un sindacato e non fanno scioperi, non hanno protezione da alcuno e, se la cer-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

cassero, non la troverebbero. In tutti i tempi, il Parlamento non si è mai interessato di questa categoria con quella premura che merita appunto perché essa obbedisce in silenzio ed affida le proprie sorti alla saggezza del legislatore. Dell'esercito il paese si ricorda, attraverso i suoi legittimi rappresentanti, solo quando v'è la guerra, quando i nodi vengono al pettine, quando si raccolgono i frutti negativi dell'incuria in cui sono state tenute le esigenze di inquadramento delle forze armate.

I limiti di età hanno dunque subito e continuano a subire mutamenti irragionevoli e capricciosi, spesso piegati ad esigenze di interessi personali di alcuni che sono ansiosi di avanzare più rapidamente nella carriera. Il discorso mi porterebbe molto lontano, ma per questa volta mi basta avervi fatto qualche accenno.

Per il generale d'armata, fino al 1935, i limiti di età erano fissati al 68° anno. Nel 1940 i giovani carrieristi scoprirono che un generale d'armata a 68 anni era troppo vecchio e i limiti di età furono ridotti a 64 anni. Quattro anni di differenza! È possibile che un comandante di armata divenga vecchio a 64 anni? Bisogna intendersi: vecchi si può essere anche a 50 anni, se si è tarati nel fisico; vecchi non si è a 64 anni, se il fisico si conserva sano. Tanto più il ragionamento vale se consideriamo che il comandante d'armata non deve fare la corsa, il salto, o il percorso di guerra, né deve salire sulle montagne col sacco alpino in ispalla. Si tratta di persona che deve ragionare con la testa, soltanto con la testa e non con le gambe! E noi abbiamo esempi illustri, memorabili, di generali che si trovavano in età molto più avanzata di 64 anni e vinsero guerre contro avversari valorosi e molto più giovani di loro. Pensate all'età di Mac Arthur: ha reagito come una molla (non entro nel fatto politico) al primo attacco in Corea, dimostrando di possedere una lucidità di mente, una rapidità di azione, una percezione immediata che un generale di quarant'anni potrebbe invidiargli. E Mac Arthur ha 70 anni. Voler dire dunque che a 64 anni si è vecchi non è esatto; ed io, ... non perché vi stia arrivando, ma mi ribello!

Del resto, nessuno vieta, anzi la legge lo prescrive, che per quelli che hanno raggiunto una certa età si proceda ad un controllo salutare onde accertarsi della loro integrità fisica. Se il generale sottoposto a tale controllo medico dovesse risultare affetto da arteriosclerosi, allora si è il caso di porlo a riposo.

Propongo quindi di portare i limiti di età per i generali di armata (nella legge presentata sono previsti a 65 anni) a 66 anni. Come vedete, sono a metà (da buon artigiere ho fatto forcella) fra i 68 anni previsti dalla legge del 1935 e i 64 di quegli altri che nel 1940 vollero ringiovanire l'esercito per accelerare la loro carriera.

Lo stesso si può dire a mano a mano per gli altri gradi. Io non starò ad annoiarvi leggendo tutto il mio emendamento, perché facendo da voi stessi il raffronto vi accorgete che questi piccoli aumenti di limiti di età che vi propongo rimangono sempre inferiori a quelli che l'esercito aveva nel 1935 e molto inferiori a quelli che aveva nel 1918, quando l'esercito concludeva con la più fulgida vittoria la guerra contro l'Austria.

Onorevoli colleghi, bisogna pure reagire a questa assurda ed irragionevole tendenza di ringiovanire i quadri e fissare, una buona volta, giusti limiti di età, da non toccare e ritoccare mai più. Quelli che io vi propongo contemperano l'interesse degli ufficiali con le esigenze del servizio, le quali in questo momento ci consigliano, come giustamente dice la relazione, di non privarci anzitempo della collaborazione che possono dare molti ufficiali maturi di esperienza.

I molti richiami e trattenimenti in servizio che il Ministero va facendo (vi sono oltre un migliaio di ufficiali superiori richiamati in questo momento) dimostrano che vi è questa necessità di tenere il più a lungo possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio, questi ufficiali. Non priviamo l'esercito della loro valida ed efficace prestazione.

Per questo, solo per questo, mi permetto di raccomandarvi molto questo mio modesto emendamento prima di accingervi a liquidarlo con un colpettino di maggioranza, ad occhi chiusi, per assecondare, senza discutere, il pensiero del Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuliano Pajetta. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIULIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo voluto che la discussione di questa legge si svolgesse in aula, perché ci sembra che acquisti così una importanza maggiore di una semplice operazione burocratica di sistemazione provvisoria degli organici degli ufficiali delle nostre forze armate.

La relazione della Commissione è interessante. Fra l'altro presenta una innovazione abbastanza curiosa: dà un attestato di ben-servito democratico alla maggioranza ed

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

attribuisce l'opposizione, qualsiasi opposizione, niente altro che a demagogia. È indubbiamente una innovazione interessante il fatto che nella relazione si cominci col dire quali sono i buoni e quali i cattivi.

Con la discussione in aula di questo disegno di legge noi vogliamo inoltre vi sia la denuncia pubblica di un sistema che traduce, anch'è negli aspetti burocratici (chiamiamoli così), una degenerazione delle forze armate nazionali. Vi è il tentativo di cristallizzare dei sistemi di casta e, si può dire, di camarilla negli avanzamenti. Inoltre dalla relazione appare chiara la mancanza di indipendenza delle nostre forze armate. La stessa relazione riconosce — e l'oratore che mi ha preceduto ha insistito su questo — che questa discussione è in gran parte assurda, dato che non vi sono ancora gli ordinamenti dell'esercito. Ha ragione l'onorevole Cuttitta quando si meraviglia che si parli del numero dei generali, quando ancora non si sa quanti saranno i combattenti e quante saranno le divisioni.

Non è la prima volta che questo sistema frammentario è stato seguito: esso è stato applicato anche per la discussione dei bilanci. Si discute un pezzo di legge, e si dice che esso si collega con altre leggi.

La legge sugli ordinamenti è stata richiesta da tre anni con voto unanime dalla Commissione difesa. La questione si è sempre rimandata di mese in mese. L'unica questione di cui si è discusso è stata quella della ferma dei dodici mesi. Allora si disse che non si poteva parlare della durata della ferma. Però si può parlare del numero dei generali che ora mettete in lista! Fino a poche settimane fa, cioè quando abbiamo richiesto che questo disegno di legge venisse discusso in aula, non avevate ancora detto quando verrà presentata la legge sugli ordinamenti. Il primo che ne ha parlato è stato l'onorevole Codacci-Pisanelli. Poi se ne è occupato il ministro Pacciardi. Egli ci ha detto in Commissione che il paese deve sapere che non si può stabilire l'ordinamento dell'esercito perché siamo collegati a degli impegni internazionali. Ma il nostro esercito non può essere una fisarmonica; e non può essere una fisarmonica stonata il nostro bilancio militare! Si tratta di vedere se le forze nazionali italiane debbano essere costituite con dei criteri determinati, o se il nostro esercito debba essere formato a seconda delle richieste di generali stranieri. Quest'ultimo è il vostro criterio, e noi lo abbiamo denunciato da anni. Voi lo avete sempre negato. Lo avete negato quando noi dicevamo che voi volete tenere dei quadri

numerosi in confronto all'esercito perché volete fare una specie di *Reichswehr*. L'altro giorno, il ministro della difesa è venuto a dirci in Commissione: quando ho parlato delle 12 divisioni, sapevo che non potevo allestirle, però cominciavo a preparare i quadri; poi si sarebbe visto; ché, se avessi dovuto veramente rimanere nei limiti del trattato di pace, avrei cercato di fare una specie di *Reichswehr*.

Noi tenevamo a che venisse in discussione in aula questo provvedimento non perché il vostro nemico sia la demagogia, ma la verità. Così veniamo a ripetere qui in aula parole che forse vi sono sfuggite in Commissione e che può farvi dispiacere che il paese sappia. Ma noi vogliamo che il paese le sappia queste cose.

Voi ci avete accusati di scortesia per aver voluto portare in aula questo disegno di legge; ci avete detto che era una perdita di tempo. Il vostro argomento principe in Commissione è stato questo: si tratta di cominciare a sistemare della brava gente che sta per andare a casa e che rappresenta dei quadri preziosi. Questo non vuol dire sistemare le cose, ma nascondere una vergogna invece di andare al fondo di essa. Con questo sistema voi credete di mettere un pannicello caldo sulla piaga. Ma che cosa avete sistemato? Avete sistemato forse i quadri dell'esercito, quando non vi è un rapporto (non dico che sia nelle vostre intenzioni, ma è nei dati di fatto) tra i numeri di questi quadri e le forze dell'esercito italiano, e quando non sappiamo ancora cosa può essere questo esercito italiano?

Io credo che la considerazione da farsi sia questa: vi è una inflazione di generali. 166 generali sono parecchi. È vero, si dice, che anche la guardia di finanza è comandata da un generale, e che in altre armi le cose sono andate peggio; ma questa non è una consolazione. Noi sappiamo tutti che è stata varata al Senato una legge per cui il numero degli ufficiali dal grado di maggiore in su (cioè quelli che non volano) è superiore a quello da capitano in giù (cioè quelli che volano).

COPPI ALESSANDRO. È sicuro che non volino dal grado di maggiore in su?

PAJETTA GIULIANO. Ella sa meglio di me che, proprio per i limiti di età, i generali non volano.

COPPI ALESSANDRO. Un generale è morto proprio pochi giorni or sono.

PAJETTA GIULIANO. Ella sa meglio di me che, per ragioni fisiche, il personale di volo è quello cui ho accennato. Ad ogni modo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

non è del personale di volo che desidero parlare (è in relazione ad esso che voi avete dimostrato, come qualcuno ha creduto di fare al Senato, che è più giusta una organizzazione delle forze aeree in cui il numero degli ufficiali superiori sia superiore al numero degli ufficiali subalterni).

Nell'esercito le sproporzioni non sono così gravi; ma, su 15 mila ufficiali, una cifra di oltre 5 mila ufficiali superiori e di 166 generali certamente colpisce la nostra attenzione. Ciò a prescindere, è una questione di serietà; perchè è impossibile discutere sul numero dei generali e degli ufficiali superiori quando non vi sono le leggi sull'ordinamento e quando voi stessi dichiarate che queste leggi non vi saranno mai perchè non ponete un termine all'impegno militare, e legate questa questione a quello che verrà fuori dalla revisione del trattato di pace.

Un'altra questione desidero sottolineare: in questa legge viene riaffermato il costume di favorire gli interessi di determinate persone in modo da sistemarle: ciò soprattutto con l'articolo 2, quando si bloccano determinate categorie di ufficiali superiori chiudendo la carriera ai nuovi.

Non vi dico poi quale tipo di ufficiali superiori abbiamo adesso e quale sia la percentuale di questi ufficiali superiori che abbia comandato delle unità veramente combattenti. Del resto, non mi sorprende il fatto che vi sia una gran maggioranza di ufficiali superiori che non provengono dalle unità combattenti, dal momento che lo stesso capo di stato maggiore dell'esercito, generale Marras, ha fatto una carriera del tipo da me lamentato. Comunque, la questione fondamentale per noi rimane nell'ultimo comma dell'articolo 2, che stabilisce un premio all'imbroglio e consente il permanere nell'esercito di ufficiali che, in base alla legge n. 45 del 1948, dovrebbero passare nella riserva. È una norma che ci pare di dover sottolineare davanti al paese, ai cui occhi voi sbandierate ideali di rafforzamento dell'esercito e di slancio delle forze armate (mentre in pratica proponete delle leggi come quella che stiamo esaminando).

Gli stessi rilievi dobbiamo muovere all'articolo 5, diventato articolo 7 nel testo della Commissione: è vero che il testo è stato corretto nel senso di eliminare le parole «in ogni caso con provvedimento non motivato», ma la sostanza non cambia.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Rimane, però, l'obbligo di motivare la mancata ammissione ai concorsi.

PAJETTA GIULIANO. Le parole sopresse voi non le avete sostituite con altre che potessero chiarire tale obbligo. Del resto, tale soppressione indica che voi stessi vi siete resi conto che la primitiva formulazione cozzava contro l'articolo 51 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'articolo 7 del vecchio testo, vi è un punto che lascia qualche dubbio e sul quale sarà bene che il ministro e il relatore forniscano gli opportuni chiarimenti. Quando si dice «disposizioni necessarie», s'intende parlare di disposizioni a carattere parlamentare o si tratta, praticamente, di una specie di delega legislativa?

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. Si tratta di disposizioni regolamentari, senza dubbio.

PAJETTA GIULIANO, *Ma*, a parte queste questioni di dettaglio, per noi rimane fermo il fatto che voi sentiate il bisogno di presentare queste leggi, che sapete contrarie al buon senso e alla logica delle cose; e — cosa ancora più grave — che voi proponiate queste leggi (che antepongono le questioni di dettaglio a quelle di carattere generale) non per vostra volontà, ma per imposizione esterna. Altro che indipendenza delle nostre forze armate!

Ma questa linea di condotta, signori del Governo, è inopportuna per la vostra stessa posizione internazionale, perchè non è con una sfilata di generali che voi potrete presentare le forze armate italiane, da voi rese assolutamente inadatte alle esigenze dei tempi. In un momento terribile per il nostro paese, in un'ora di devastazioni, voi partecipate ad una conferenza in cui si parla di sacrifici economici, e in questa conferenza voi presentate nuove sfornate di generali!

Non ho bisogno di aggiungere che noi a disposizioni siffatte siamo contrari, e che voteremo contro. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guadalupi. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'intervento del collega Pajetta, ben poco mi resterebbe da dire relativamente alle cause che ci hanno determinato a chiedere in Commissione che questo disegno di legge fosse portato all'esame ed alle decisioni della Camera.

In realtà, le giustificazioni che il relatore oggi adduce, ripetendo per altro quanto già espresso in Commissione dal ministro e dal sottosegretario, noi possiamo trarle dall'ultimo accapo della relazione, laddove, nella intestazione dello stesso, l'onorevole Codacci-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

Pisanelli ci dice che « la pronta approvazione di questo disegno di legge è il presupposto indispensabile per una efficiente organizzazione dell'esercito e per il consolidamento morale dei suoi quadri ».

Ora, mi sia consentito precisare che la ragione per la quale noi abbiamo chiesto ed ottenuto, servendoci di un apposito articolo del regolamento, che fosse l'Assemblea a discutere questo disegno di legge era precisamente quella di informare la Camera, e quindi il paese, in maniera più ampia ed approfondita, su un problema che da un punto di vista tecnico può sembrare del tutto trascurabile, mentre da un punto di vista morale e politico ha una grande importanza (senza considerare poi le conseguenze che dalla eventuale e deprecabile sua approvazione scaturirebbero nell'organizzazione stessa dell'esercito italiano).

E, per procedere con un certo ordine nella mia breve dichiarazione, vorrei permettermi — sapendolo persona di elevata coscienza — di rivolgere un amichevole, fraterno rimprovero al relatore onorevole Codacci-Pisanelli proprio per alcune affermazioni contenute nella relazione, laddove, per dimostrare alla Camera il senso morale e di disciplina degli ufficiali e dei sottufficiali, cui è preclusa ogni possibilità di ricorrere all'arma difensiva dello sciopero, rivolge un antipatico rimprovero ad alcune categorie di lavoratori dipendenti dallo Stato: quelli cioè che, avvalendosi dell'articolo 40 della Costituzione, hanno alcune volte manifestato, nella forma più avanzata di agitazione sindacale, la loro avversità alla politica economico-finanziaria che il Governo va seguendo, ricorrendo da ultimo anche allo sciopero. Intendo riferirmi ai magistrati ed al loro sciopero giusto ed efficace di alcun tempo addietro.

Non credo che il citare ad esempio di mania scioperaiola — mi pare che questo possa essere il significato di alcune espressioni contenute nell'ultimissima parte della relazione — i magistrati possa non essere giudicato come un attacco a questa benemerita categoria di lavoratori dipendenti dallo Stato!

V'è una profonda diversità fra chi serve la politica come funzionario o come magistrato, e chi la serve invece come ufficiale. È chiaro quindi che mentre gli ufficiali non hanno potuto aderire, per difendere i loro interessi e quindi chiedere i miglioramenti economici, all'azione sindacale di sciopero, altrettanto, invece, hanno potuto fare coloro i quali, come i magistrati, hanno creduto, ad un certo mo-

mento, di agire in difesa di loro giuste rivendicazioni, sul piano della lotta sindacale, scioperando. Quindi il rimprovero indirizzato a questa benemerita categoria mi pare fuor di luogo, se non può essere indicato — addirittura — come motivo di particolare rilievo politico, dimostrare come la vostra politica di divisione voglia incidere addirittura nell'organismo strutturale dei dipendenti dello Stato e dividere i militari dai civili.

Per il resto, il collega Pajetta ha respinto una affermazione che è stata indirizzata verso la minoranza, verso l'opposizione della Commissione di difesa, e che — mi permetto insistere — dovrebbe essere respinta dalla Camera. Tutto vi dimostra, ed in maniera evidente, che l'azione che in Commissione e in aula noi continuiamo a svolgere è intesa a dimostrare come alcuni provvedimenti di legge vadano respinti per varie ragioni d'ordine morale, politico e tecnico.

Ci si accusa di essere « demagoghi » per il solo fatto che abbiamo chiesto ed ottenuto, in virtù del nostro regolamento, che l'Assemblea fosse messa al corrente per decidere di questo problema, o perché abbiamo denunziato al paese l'inflazione dei generali di brigata e di quelli di corpo d'armata. Basterà leggere, per confutare quest'assurda tesi del relatore — condivisa, credo, dalla maggioranza della Commissione — le tabelle allegate al disegno di legge. Che plethora inutile di generali nell'esercito italiano che va atlantizzandosi!

D'altra parte, il migliore giudizio sull'inflazione dei generali sarà affidato a coloro i quali saranno diretti amministrati da questi generali.

Esprimo eguale avviso a quello formulato in Commissione dall'onorevole Azzi allorché questi diceva che anche dal punto di vista tecnico bisogna giustificare l'elevato numero per lo meno dei generali di corpo d'armata. Ve ne sono 21, e non ci si è mai detto, o ci si è detto molto fugacemente e solo per due o tre impieghi (e nel corso della discussione in Commissione lo stesso ministro della difesa si è trovato in difficoltà), se al di là dell'effettivo comando di truppe coloro i quali sono investiti di una responsabilità così elevata quale è quella che compete ai generali di corpo d'armata possono vedersi attribuite funzioni che abbiano un carattere inadeguato al grado medesimo. Occorre considerare che su 21 generali di corpo d'armata, non più di quindici o di dodici potranno essere adibiti ad effettivo impiego di comando di armata o di divisione, mentre tutti gli altri

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

avranno incarichi di molto inferiori a quelli inerenti al grado.

Ci si è detto che con il grado di generale di corpo d'armata si deve presiedere il Tribunale supremo militare ed altri incarichi del genere, ma non ci si è precisato con estremo rigore se effettivamente vi sia un certo margine di generali i quali verrebbero a trovare un altro impiego...

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Possiamo dare la dimostrazione dell'impiego di ciascun generale.

GUADALUPI. Che la annunzi non conta, piuttosto varrebbe darla in effetti! Comunque, il loro numero dovrebbe essere di molto inferiore a quello previsto nella tabella.

Ho sostenuto in Commissione — e lo ripete l'emendamento che ho presentato con altri colleghi — la necessità di portare la data del 1° gennaio 1951 al 1° gennaio del 1952, e sembra che oggi le condizioni siano più spiccatamente favorevoli a questo emendamento.

In definitiva, esso è basato su alcune considerazioni, la prima delle quali di ordine costituzionale, per quanto io sappia molto bene non sia accettata alla maggioranza: quella cioè della discussione che si potrebbe fare sulla retroattività o sulla irretroattività di questa disposizione, per quanto l'obiezione la si possa, in parte, considerare già superata da precedenti cui ha dato luogo la stessa nostra Assemblea. Questa indagine si riferisce al giudizio che diamo dell'ultimo comma dell'articolo 7, per dire come voi adattiate le norme costituzionali alle vostre esigenze.

Una seconda ragione che giustifica la nostra richiesta di portare al primo gennaio 1952 l'applicazione di questa disposizione è rappresentata da una questione di ordine morale per cui, secondo noi, non è opportuno mantenere in servizio, se non per ragioni di carattere strettamente personale, ufficiali superiori già colpiti dai vecchi limiti di età. E bene ha fatto l'onorevole Pajetta ad indicarvi il numero uno di questa ristretta cerchia di generali di corpo d'armata, che andrebbero a beneficiare di questa legge.

Se i limiti di età non rimangono quelli fissati in precedenza, si verrebbero a frustrare le legittime aspettative di tutti coloro i quali, accedendo alla carriera militare, hanno l'aspirazione — e giustamente in ciò dovrebbero essere sodisfatti — di coprire quei posti di alta responsabilità nella gerarchia militare che ad essi competono, dopo avere maturato per tanti anni tale diritto, dando prova di capacità ed idoneità ed essendo in

possesso di tutti i requisiti e delle doti richieste.

Ora noi, nello stesso momento in cui eleviamo i limiti di età per gli attuali generali di corpo di armata, di divisione e di brigata, veniamo a frustrare, completamente direi, le aspettative di tutti coloro che sono entrati nella carriera militare dell'esercito con la prospettiva, sempre che dessero prova di possedere i requisiti già detti, di conseguire le promozioni fino ai gradi più alti. Questa ragione di ordine morale non è stata neppure affrontata nelle lunghe osservazioni fatte nella relazione dall'onorevole Codacci Pisanelli.

E poi vi è una ragione di ordine politico. Perché noi dobbiamo aderire a queste imposizioni, che ci sono state fatte anche di recente nell'ultima conferenza del N. A. T. O. a Ottawa? Quando il ministro Pacciardi è tornato dall'America — questo l'ho già messo in evidenza nel mio discorso sul bilancio della difesa — è tornato con direttive precise, anche in relazione alla formazione di quadri adeguati alle esigenze non di un esercito nazionale, ma di un esercito atlantizzato. E lo stesso ministro, nella sua spontanea dichiarazione, fatta il 5 ottobre alla Commissione, allorché tutti noi dell'opposizione — io e i colleghi Pajetta, Bottonelli, Azzi e Roveda — ponevamo questi quesiti rispondeva in maniera tale che ci consentì di comprendere quali fossero le vere ragioni, per cui questo disegno di legge dovrebbe essere approvato di urgenza, e spiegarci, nel contempo, perché il ministro prima, il Presidente dopo ed il sottosegretario da ultimo, volevano, ad ogni costo, che la Commissione esaurisse nel suo seno, in sede deliberante, la discussione del disegno di legge medesimo.

In definitiva, si trattava di stabilire, come poi è stato confermato nella relazione, i quadri, di creare cioè di questo organismo, di questa struttura dell'esercito italiano, sacrificando tutti gli altri interessi, anzitutto i quadri dei generali, dei comandanti, degli ufficiali superiori e inferiori e poi formare l'esercito con il suo ordinamento.

Noi pretendevamo che l'ordinamento dovesse essere il primo istituto da discutere, in quanto l'organizzazione dei quadri dirigenti delle gerarchie dell'esercito, della marina e dell'aeronautica può divenire perfetta e migliore, sempre che il relativo ordinamento sia quello più rispondente alle esigenze di un esercito moderno, avendo quelle caratteristiche di unità operanti nell'interesse difensivo delle nazioni. Alle osservazioni mosse

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

da questa parte e da parte di alcuni colleghi della destra il ministro — allora — rispondeva con queste testuali parole: « L'ordinamento non è previsto nella situazione attuale; è in vista, allo studio, una profonda trasformazione della struttura delle nostre forze armate ». E questo trova conferma nella stessa relazione, laddove si annuncia che questo disegno di legge ha carattere di provvisorietà. Cioè, fra qualche tempo, quando si saranno maturate nuove decisioni da parte dei generali che comandano l'esercito atlantico, e dei dirigenti la politica degli U. S. A., noi dovremo provvedere subito a cambiare l'organizzazione, la struttura e l'ordinamento del nostro esercito e dei nostri quadri dirigenti, in relazione appunto a quelle che saranno le decisioni; alle quali voi non avete mai voluto contrapporre un programma serio, tecnico, politico, adeguato, di carattere tale da comprendere effettivamente le nostre esigenze nazionali. Una tale volontà, dicevo, espressa dai generali comandanti e dirigenti dell'esercito atlantico ci trova decisamente contrari e pronti ad avanzare serie obiezioni politiche, morali ed anche tecnico-militari.

Da ultimo lo stesso ministro Pacciardi ci dava una notizia, che ci permise di esprimere ancora altra critica immediata: con l'esercito atlantico integrato, che « deve avere identità di organizzazione, di codici, di dottrina, di indirizzo ed unicità di comando, non è possibile fare da sé ». In questa frase è compresa tutta la condanna della politica militare che state seguendo: cioè la piena rinuncia ad ogni e qualsiasi indirizzo, di carattere effettivamente nazionale, che sia spiegato al paese, al popolo, a tutti coloro che dovrebbero servire in armi il paese e che non devono essere considerati, come si vorrebbe, come carne da cannone. Secondo la vostra antinazionale proposta, il popolo dovrebbe pagare le conseguenze di questa organizzazione « solida e massiccia » (vedremo poi quanto solida e massiccia) dell'esercito atlantico. Perciò voi manifestate ormai una piena rinuncia ad ogni e qualsiasi iniziativa che, anche sul piano tecnico, morale e politico, miri alla creazione di uno strumento difensivo per il nostro paese, a carattere essenzialmente nazionale.

Il ministro Pacciardi concludeva così le sue dichiarazioni: « Per altro non vi è un ordinamento dell'esercito italiano. Le difficoltà che si incontrerebbero qualora si dovesse accettare la proposta (che noi avevamo formulato) sarebbero che nell'anno in corso si modificano notevolmente le condizioni attuali, e l'amministrazione militare non può perdere

i suoi migliori quadri ». Quindi era esatta l'osservazione fatta poco fa dal collega Pajetta, secondo la quale con questo provvedimento si intende dare un premio od un incoraggiamento qualsiasi a determinate e ben individuate persone (generali di corpo d'armata e di divisione).

Poiché l'esperienza di altri analoghi disegni di legge ci ha insegnato molte cose, noi fin dal primo momento abbiamo protestato contro questi provvedimenti con i quali, con una formulazione perfetta dal punto di vista tecnico-giuridico, si viene a presentare come indispensabile il mantenimento in servizio oltre gli attuali limiti di età di quei generali che avrebbero già reso forse anche notevoli o pessimi servizi al nostro paese.

In definitiva, ed è questa la conclusione cui arrivo su questa parte, come si può pretendere che un esercito italiano, il quale veramente debba essere spiegato a difesa degli interessi nazionali, possa essere diretto da elementi che per superati limiti di età oggi verrebbero ad usufruire del beneficio previsto nel presente disegno di legge, per il fatto che ciò fa comodo e fa piacere ai dirigenti della politica militare statunitense e, quindi, dell'esercito unificato atlantico? A questo interrogativo dovete rispondere, non a noi, badate, ma al paese che indubbiamente segue da vicino anche queste discussioni parlamentari.

Da ultimo vi è una questione di carattere costituzionale, che debbo risollevarvi alla Camera e che mi auguro trovi il consenso dell'Assemblea. È una questione che, almeno come è stata proposta da me e da altri colleghi ed anche in seno alla I Commissione (interni), non può non trovare una soluzione di carattere costituzionale, con l'accordo di tutti i gruppi.

È bene precisare che anche nella nostra Commissione le posizioni, che alcune volte la maggioranza va assumendo, rappresentano un pericolo serio di violazione di tutti i diritti e le libertà spiegati e sanciti nella nuova Costituzione repubblicana.

Nell'ultimo comma dell'articolo 7 del disegno di legge in esame, nella sua formulazione ministeriale (accettata dal Senato), si legge che per ovviare all'inconveniente, che potrà verificarsi, della deficienza di quadri subalterni, « il ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina », cioè fra quegli ufficiali che fossero nelle condizioni di idoneità e capacità da poter disimpegnare quella atti-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

vità e, quindi, essere incorporati come ufficiali in servizio permanente effettivo (S. P. E.).

Nell'ultimo comma dell'articolo 5 (diventato poi articolo 7 nel testo formulato dalla nostra Commissione) nella prima stesura si legge: « Il ministro della difesa potrà negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato l'ammissione ai concorsi ». Di fronte a questa infelicissima e anticostituzionale formulazione dell'articolo, insorse una parte della I Commissione (interni), la quale trasmise alla nostra V Commissione un parere così formulato: « È stato osservato da alcuni deputati che l'ultimo comma dell'articolo 5 è contrario ai principî stabiliti dall'articolo 3 (« Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge »), dall'articolo 51 (« Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza ») e dall'articolo 113 (« Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa »); si è ravvisata pertanto l'opportunità che in sede di discussione del provvedimento presso la V Commissione la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 5 sia diversamente formulata, nel senso di stabilire i casi nei quali il ministro della difesa potrà negare con provvedimento motivato l'ammissione ai concorsi ».

Dopo questo opportuno suggerimento che ci venne dalla I Commissione, noi formulammo un emendamento radicale, inteso a sopprimere addirittura questo ultimo comma dell'articolo 5, o 7 che dir si voglia; ed una tale richiesta era determinata dalla avvertita esigenza morale, costituzionale e politica, di non permettere che questo od altro ministro della difesa, per valutazioni di tutto subiettive, del tutto personali, per valutazioni che potevano anche arrivare ad una odiosa discriminazione sulla fede politica di questi ufficiali di complemento i quali desideravano passare in servizio permanente effettivo nell'esercito come ufficiali, avesse questo illimitato potere di disporre con suo provvedimento che qualche giovane, che magari fosse stato durante il periodo universitario o durante la sua attività aderente a partiti politici non vicini alla politica governativa fosse escluso perchè questa era la volontà e la decisione del ministro.

E pare all'opposizione di essere in giusto anche da un punto di vista costituzionale. E a tale riguardo io vorrei citarvi alcune dichiarazioni del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Andreotti, che, guarda caso, fu interrogato da

un collega di questa parte, l'onorevole Sansone, e da altri, in relazione ad una analoga clausola contenuta in un bando di concorso di quell'epoca, se non vado errato, del Ministero degli esteri. Il 21 gennaio 1949 infatti ad una interrogazione degli onorevoli Sansone e Fazio Longo Rosa indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri « per conoscere se ritiene essere conforme alle norme ed allo spirito della Costituzione la clausola inserita in tutti i bandi dei concorsi per posti governativi con la quale si dà facoltà insindacabile al ministro del dicastero che indice il concorso di escludere un concorrente », l'onorevole Andreotti così rispondeva: « È fuori di dubbio che questa norma, che anche nei testi di diritto amministrativo veniva definita come una innovazione del diritto fascista, sia in contrasto con la lettera e con lo spirito della Costituzione. Quindi sulla sostanza sono pienamente d'accordo con l'onorevole Sansone. Comunque... è chiaro che nessuno potrebbe applicarla nella fase attuale e più specificamente mai potrebbe applicarsi la disposizione concernente la buona condotta politica ». Sicché a quella data, 21 gennaio 1949, abbiamo in relazione a questa domanda che noi oggi ripetiamo, il consenso del Governo espresso a mezzo del suo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. E il 10 aprile 1951 abbiamo una nuova manifestazione di consenso a tale nostra valutazione morale e giuridica: è sempre lo stesso interrogante, onorevole Sansone, il quale indirizza una nuova interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sempre sullo stesso argomento. Questa la risposta per iscritto formulata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Andreotti: « Questa Presidenza non ha mancato volta per volta di impartire alle amministrazioni dello Stato direttive conformi alle assicurazioni già date nella seduta del 21 gennaio 1949, ed in particolare, nella predisposizione » (ed è questo il caso nostro) « di progetti di legge riflettenti modifiche agli ordinamenti di carriera statali, ha curato di far eliminare » (ecco la ragione per cui da un punto di vista costituzionale dobbiamo eliminare l'ultimo comma dell'articolo 7) « le disposizioni che riproducessero il principio sancito nell'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, ecc. ».

Ho voluto citare il pensiero del Governo perchè ritengo che la Commissione e la Camera non possano dirottare da questo impegno categorico che è stato preso. Sicché ho

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

fiducia che il Governo e la maggioranza della Commissione vogliano accettare la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 7 della Commissione, giacché si tratta di una disposizione fascista di carattere immorale, anti-giuridica ed anticostituzionale. Non cito però gli articoli riguardanti l'incostituzionalità, ma li ricordo: sono gli articoli 3, 51 e 113 della Costituzione, così come egregiamente nel suo parere espresso ha ricordato la I Commissione (affari interni).

In conclusione, noi in piena coscienza dichiariamo di votare contro questo disegno di legge. Le ragioni, che ho già esposto, si concentrano nella seguente: l'impossibilità di adattare ad un esercito nazionale un organico di ufficiali dell'esercito europeo senza tener conto delle necessità dell'ordinamento generale dell'esercito italiano; è una ragione di ordine morale e politico che ci impone di considerare come non si possa ricostituire saldamente un esercito nazionale quando lo stesso è già sacrificato e legato in partenza ad interessi non certo di ordine nazionale ma atlantici.

Per queste ragioni noi votiamo contro e ci attendiamo che quella parte di emendamenti che noi abbiamo proposto incontrino il favore della Camera. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Roveda. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto che sarebbe stato desiderabile che la discussione di questo disegno di legge fosse avvenuta in altro momento più opportuno, in quanto noi ci troviamo di fronte ad una estrema rarefazione di colleghi di tutti i settori, che d'altra parte è ben giustificata dai motivi per cui oggi si tiene una unica seduta antimeridiana. Molti colleghi sono dovuti partire per la situazione che in certe zone torna a farsi grave: alludo alle zone alluvionate; e vi sono colleghi in attesa da un minuto all'altro di un telegramma per accorrere, per ritornare in quei luoghi. In questa situazione, senza neppure la presenza del ministro della difesa, mi sarebbe sembrato opportuno rinviare questo disegno di legge che ha una sua particolare importanza, in quanto s'ingrana nei tre fondamentali complessi legislativi che riguardano l'ordinamento, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali.

Entrando in argomento, dico che sarò brevissimo, in quanto i colleghi che mi hanno preceduto hanno già dettagliatamente trattato la questione sotto il nostro punto di vista, al quale in genere mi associo. Se ne è discusso

lungamente in Commissione, da anni. Di recente se ne è discusso anche alla presenza del ministro della difesa. Incomincio, respingendo recisamente anch'io il giudizio espresso nella relazione che taccia di demagoghi coloro che asseriscono come il persistere del sistema dell'inflazione degli alti gradi sia assai dannoso alla compagine dei quadri stessi. E, modestia a parte, credo di poter parlare non per demagogia, ma per lunga mia esperienza. L'inflazione degli alti gradi è stata sempre deplorata dalla massa degli ufficiali che hanno coscienza dell'importanza che i vari gradi rivestono. E si sperava che, dopo la recente esperienza...

GIAMMARCO. La carriera!

ROVEDA. Lasci stare la carriera! I bravi ufficiali hanno sempre anteposto il loro dovere alla carriera! L'hanno dimostrato in mille e mille occasioni; l'hanno dimostrato coloro che sono caduti a decine di migliaia! Lasciamo stare le interruzioni che non reggono!

Dunque, questa inflazione è stata sempre deplorata da chi esattamente valuta l'importanza dei gradi. È una vecchia storia che sempre ha amareggiato l'animo dei migliori ufficiali nel constatare l'avvilimento dei gradi rispetto agli incarichi corrispondenti.

E qui mi duole di dover entrare in dettagli, ma non posso tacere che, in recenti campagne, ufficiali che rivestivano il grado di generale di brigata si son trovati perfino in condizioni di dover assolvere le stesse funzioni che assolvevano i sottufficiali della gendarmeria di altro esercito! E dopo avere energicamente protestato, i loro superiori, invece di sostenerli, li rampognarono!

Con questa esperienza, era sperabile si entrasse in un nuovo ordine di idee. Il moltiplicare gli alti gradi produce lo svilimento delle funzioni stesse e pesa sul bilancio; e credo che non possiamo permetterci questi lussi, che non si permettono neanche i paesi che si trovano in condizioni assai migliori del nostro sotto l'aspetto economico.

Abbiamo chiesto al ministro della difesa che ci spiegasse quali sarebbero le funzioni degli alti gradi contemplati nel presente disegno di legge; ma egli ci ha detto ben poco: ha citato qualche caso, ma siamo lontani, per esempio, da quei 24 generali comandanti di corpo d'armata previsti nel disegno di legge governativo e ridotti a 21 dal Senato.

Ci siamo meravigliati di questa riduzione. Per quali motivi, da 24, i comandanti di corpo d'armata furono ridotti a 21? Abbiamo chiesto spiegazioni: perché 21? E perché non 40, e perché non 12?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

Queste spiegazioni non sono venute. Ci fu citato qualche caso, sei o sette casi ...

GIAMMARCO. Dodici casi.

CHATRIAN, *Presidente della Commissione*. Dodici.

ROVEDA. Mi costringete a contraddirvi, insistendo voi su dodici.

L'onorevole sottosegretario ha detto che ci darà la dimostrazione. Sentiremo questa dimostrazione. Mi sembra però alquanto tardiva, in quanto il ministro in persona non ce l'ha data.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sì, sì, anche il ministro l'ha data in sede di Commissione.

ROVEDA. Il vostro sì vale il mio no.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ripeterò cose che il ministro ha già detto in Commissione.

PAJETTA GIULIANO. *Repetita iuvant*.

ROVEDA. Il ministro non ci ha risposto. Ha citato qualche caso, che potrei ripetere uno per uno. Non ha parlato, ad esempio, degli 11 comandanti territoriali.

COPPI ALESSANDRO. Ne ha parlato.

GIAMMARCO. Superiamo il numero di 21.

ROVEDA. Onorevole Giammarco, chiedo di parlare ed esprima il suo pensiero così come faccio io. Ripeto che il ministro non vi ha accennato, limitandosi a pochissimi casi.

GIAMMARCO. Non c'è da esporre alcun pensiero. Ripetete quello che è stato detto in Commissione.

ROVEDA. Nella relazione si parla di « asserita inflazione ». Io dico che non è asserita, ma è inflazione vera e propria, poiché continua il sistema del passato.

Ad esempio, perché gli undici comandanti territoriali devono rivestire il grado di comandante di corpo d'armata? Fino a poco tempo fa i comandi territoriali erano retti da generali di divisione. Non capisco perché *d'emblée* siano stati nominati dei comandanti di corpo d'armata. Questo è un tipico esempio del sistema dell'inflazione.

Da notare che un comandante di corpo d'armata ha delle funzioni sue particolari corrispondenti al grado. L'onorevole ministro mi rispose in sede di Commissione: ma cosa conta, per gli assegni che prende, un comandante di corpo d'armata? Poco più di un generale di divisione. Non è questa la questione. Non è questione della differenza di assegni fra un generale di divisione e un comandante di corpo d'armata. Il comandante di corpo d'armata, per la sua qualifica, deve avere un complesso di comando in personale, scelto, e mezzi. Non si può ammettere che un coman-

dante di corpo d'armata stia, come un funzionario qualsiasi, come un ufficiale di grado inferiore, in un ufficio a lavorare per conto suo. Il comandante di corpo d'armata ha dietro di sé tutto un adeguato complesso di comando, perché egli possa svolgere degnamente le sue funzioni; altrimenti si ricade nello svilimento del grado.

Non è dunque questione di differenza degli assegni fra generale di divisione e comandante di corpo d'armata.

Il giorno, quindi, in cui fu deciso che i comandi territoriali fossero retti da comandanti di corpo d'armata anziché da generali di divisione, si è adottato un provvedimento che reputo di lusso, di quel lusso che noi non dovremmo permetterci.

A parte questo, nella situazione in cui ci troviamo sappiamo benissimo che vi sono comandi territoriali che hanno delle funzioni molto limitate, in quanto queste funzioni potrebbero essere svolte non da un comandante di divisione, ma da un ufficiale superiore, per l'ordinaria amministrazione in un settore di comando territoriale, cioè pratiche che hanno attinenza particolarmente con i dipendenti distretti o con centri d'addestramento e pochi reparti addetti ai servizi territoriali.

Un altro caso di inflazione (e termino). Una volta i distretti erano comandati da tenenti colonnelli o da maggiori. I distretti hanno sempre funzionato, regolarmente, e prima e dopo. Ad un certo momento si è sentito il bisogno di mettere i colonnelli ai comandi dei distretti, di modo che (ecco in che modo si vengono a depauperare i quadri) si tolsero preziosi elementi da unità le quali sono sempre in carenza nei vari gradi. Sono in carenza perché vi è questa abitudine di immettere, di regalare ufficiali ovunque.

Ne consegue l'inflazione dei gradi, che, naturalmente, assume vaste proporzioni proprio in quelli più elevati. L'esperienza storica — dice la relazione — dimostra, d'altra parte, come sia stata saggia politica difensiva quella dei popoli i quali, di fronte a trattati che ponevano limiti numerici alle loro forze armate, e li ponevano in condizioni di minorità, trovavano il modo di eludere questi trattati.

PAJETTA GIULIANO. Come la Germania! (*Commenti*).

ROVEDA. Non credo che i relatori volessero riferirsi ai tempi di Federico II quando, dopo le ripetute sconfitte subite da Napoleone, si ricorse a questo sistema. Le condizioni dell'Italia di oggi sono ben diverse da quelle della Prussia del 1809. Qui gioca proprio l'interruzione dell'onorevole Pajetta. Bi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

sogna risalire al precedente della Germania hitleriana. Mi sembra che non dovevate includere nella relazione di tali precedenti, poiché per forza si deve arrivare a questa conclusione.

« Gli aumenti di organici previsti dall'attuale disegno di legge hanno appunto per fine di preparare quadri adeguati a un'efficiente organizzazione difensiva ». Così prosegue la relazione. Non sto a ripetere quanto io ed altri abbiamo già detto in sede di discussione degli stati di previsione, poiché naturalmente qui vi è una questione di fondo, nella quale non è il caso ora di tornare ad addentrarsi. Ricordo solamente che, a nostro parere, non si può parlare, oggi, di efficiente organizzazione difensiva, la quale è in *mens dei*. Noi siamo ben lontani da un'efficiente organizzazione difensiva, la quale, come abbiamo detto tante volte, imporrebbe una riorganizzazione completa, radicale delle nostre forze armate e implicherebbe tutt'altro clima nel paese, riferito alla situazione economica e sociale. Quindi, parlate pure dei quadri, prendete i provvedimenti che volete, ma non collegateli ad una efficiente organizzazione difensiva, dalla quale siamo tanto lontani, e per tante ragioni.

Dice ancora la relazione: « In un momento come l'attuale non sarebbero giustificabili riduzioni di organici ispirate esclusivamente da considerazioni di bilancio ». Qui non è tanto questione di bilancio. Sì, vi gioca anche l'economia, e come! Ma le nostre considerazioni si basano su qualche cosa di ben più importante. Non si tratta solo di considerazioni di bilancio, ma di ben altre esigenze. Qui ricadiamo nel tema della inflazione, tanto deplorata nel passato e che oggi persiste.

La relazione mette poi in rilievo il danno che potrebbe derivare « dall'eliminazione di ufficiali dotati della preziosa esperienza acquisita in numerosi anni di guerra e dalla conseguente sostituzione con personale privo di tale esperienza ». Strano che improvvisamente sorgano queste preoccupazioni! Queste preoccupazioni noi le abbiamo espresse da anni, e le abbiamo espresse proprio nei momenti in cui un grande numero di ufficiali e sottufficiali, fra i migliori, ufficiali e sottufficiali ricchi di esperienza delle passate guerre, venivano mandati via nel modo come sappiamo, e ingannati e truffati venivano allettati ad allontanarsi assicurando loro un trattamento che poi risultò ben diverso da quello reale, creando in questa massa di ufficiali e sottufficiali tanto benemeriti uno stato d'a-

nimo di estremo avvillimento per l'immeritato trattamento.

Ora, tutto ad un tratto vediamo sorgere le preoccupazioni per assicurare all'esercito preziosi elementi, dopo il trattamento ingeneroso che avete fatto a tanti: altre strane preoccupazioni!

Non è il caso di ripetere argomenti che sono già stati adottati con documentazioni concrete e ai quali mi associo pienamente. Anch'io respingo questo disegno di legge, in quanto trovo che esso perpetua nei nostri quadri una situazione che speravamo che l'esperienza portasse a modificare radicalmente. Questo sistema continua; non solo, ma sotto tanti aspetti viene peggiorato. Noi troviamo che rispetto al passato il sistema è ancora peggiore e che sarà ancora più deleterio per la compagine dei quadri e per l'efficienza delle nostre forze armate. Con questo, ho concluso. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se sia a conoscenza dell'aggravarsi delle persecuzioni contro italiani verificatosi in queste ultime settimane nella Zona B del Territorio Libero di Trieste. In particolare, se risponda a verità che a partire dal 27 ottobre 1951 le autorità jugoslave abbiano sequestrato le carte di identità ad oltre un centinaio di lavoratori istriani occupati da tempo in Trieste e residenti con le proprie famiglie in località della Zona B, impedendo, così, a costoro di potersi recare al lavoro.

« Ed ancora: se sia a conoscenza che in questi ultimi giorni le autorità jugoslave abbiano licenziato decine e decine di lavoratori di nazionalità italiana, occupati presso aziende site in Zona B, sostituendoli con cittadini jugoslavi fatti affluire dall'interno di quello Stato. E, pertanto, se ritenga opportuno denunciare tali fatti o comunque in quale conto intenda tenerli, in relazione alla distensione tra i due Paesi si vivamente auspi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

cata negli ambienti politici delle democrazie occidentali.

(3239) « CECCHERINI, BENNANI, BETTINOTTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se è stato predisposto un programma di lavori, già sollecitato dall'interrogante, per difendere i cittadini, le case ed i terreni dei comuni di Cava dei Tirreni, di Nocera Superiore, Nocera Inferiore e comuni vicini, dai danni che frequentemente si verificano a causa delle impetuose e non sistemate acque alluvionali che provengono dalle montagne soprastanti ai comuni anzi nominati.

(3240)

« LETTIERI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda adottare contro il Commissario dell'E.C.A. di Ribera, per essersi prestato, servendosi del denaro del contribuente italiano, a manovre corruttrici in collusione con qualche esponente politico e con altri, trasformando l'ufficio E.C.A. in organismo elettorale.

(3241) « D'AMICO, LA MARCA, FAILLA, SALA, CALANDRONE, D'AGOSTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere per quale ragione, in contrasto con precedenti esplicite dichiarazioni verbali e scritte, ha espresso parere sfavorevole nei confronti della pratica diligentemente e faticosamente condotta avanti dall'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore, su indicazione dello stesso alto commissario, per attrezzare con l'esigua spesa di 5 milioni la villa Feltrinelli ad uso di pronto soccorso; e per sapere se ritiene che un grosso comune di oltre 20 mila abitanti debba ancora permanere, come avviene a seguito dell'assurda decisione, del tutto sprovvisto di attrezzatura ospedaliera.

(3242)

« MANCINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è vero che l'Ente di riforma per la Puglia e la Lucania avrebbe appaltato ai vecchi conduttori delle aziende del Metapontino la raccolta delle olive delle circa ottantamila piante ivi esistenti nelle zone scorperate, sta-

bilendo che il prodotto sarebbe stato ripartito nella misura di appena il 18 per cento a favore dell'Ente e per il rimanente 82 per cento a favore degli ex conduttori; e per conoscere, nell'ipotesi affermativa, il suo pensiero circa questo accordo balordo col quale si regalano graziosamente agli ex conduttori oltre un centinaio di milioni, tenuto conto che l'accordo si riferisce a un prodotto che presumibilmente supererà i 60.000 quintali di olive per un valore oscillante fra i trecento e i quattrocento milioni e tenuto conto altresì che braccianti, salariati e piccoli contadini della zona si erano dichiarati disposti a curare la raccolta del prodotto riconoscendo all'Ente anche più della metà dello stesso.

(3243)

« BIANCO, GRIFONE, MICELI ».

« Il sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza del grave arbitrio commesso sabato 17 novembre 1951 ad Agira (Enna) dal maresciallo comandante la locale stazione dei carabinieri, a danno della sezione giovanile comunista, e quali provvedimenti intenda adottare.

(3244)

« D'AGOSTINO, D'AMICO, GRAMMATICO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere:

a) se gli argini del torrente Cavaiola, la cui rottura ha cagionato allagamenti nell'agro nocerino — nel quale sono anche morti tre bambini — erano stati o meno riparati di recente, e, nel caso, se essa non sia dovuta a insufficienza tecnica delle riparazioni;

b) quali provvidenze si intendano adottare per l'assistenza ai danneggiati, le riparazioni e la futura sicurezza della zona.

(3245)

« MARTUSCELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza che, in occasione della manifestazione del IV novembre in Aquila, sono stati disciplinarmente puniti — ad iniziativa del vicepreside del liceo classico — tutti gli alunni che, per ragioni varie, non avevano presenziato alla manifestazione suddetta (malgrado le tre classi del liceo fossero state soltanto invitate a parteciparvi) ed ancor più gravemente furono puniti coloro che cercarono di chiarire la illegittimità della punizione inflitta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

« Per conoscere altresì se l'onorevole ministro approvi tale operato, il quale non ha altro significato se non quello della riviviscenza di una mentalità littoria, secondo la quale non si può amare la patria se non partecipando a manifestazioni oceaniche o a parate, più o meno, coreografiche.

(3246)

« LOPARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, per sapere se — in vista del turbamento prodotto nell'opinione pubblica italiana dalla notizia dell'arresto, nella Spagna del generale Franco, di Gregorio Lopez Raimundo e dei numerosi giovani con lui colpiti sotto l'accusa di responsabilità per lo sciopero di Catalogna — nello spirito della civiltà democratica proprio della Costituzione della Repubblica e delle norme di rispetto dei diritti dell'uomo e del cittadino proprie dell'ONU, cui l'Italia aspira di essere ammessa, e in coerenza con quanto la civiltà italiana realizza in Italia, il Governo della Repubblica ha creduto o creda opportuno fare qualche passo presso il Governo di Madrid, per chiedere assicurazioni contro l'allarme suscitato, specialmente nella gioventù democratica italiana, dai procedimenti totalitari, che dalla Spagna gettano un'ombra fosca sull'Europa occidentale e in seno alla civiltà latina d'Europa, e comunque per far presente l'istanza della civiltà consacrata nel diritto pubblico d'Italia e auspicata nelle relazioni internazionali.

(3247)

« BELLONI, CHIOSTERGI, CHIESA TRIBALDI MARY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta, formulata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Ururi (Campobasso), di contributo statale sulla spesa prevista per la costruzione ivi di un edificio scolastico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6714)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione della strada di bonifica Toro-Ielti in provincia di Campobasso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6715)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di accogliere la domanda, presentata dal comune di Toro (Campobasso), con la quale si chiede, ai sensi dell'articolo 321 della legge del 1865 sui lavori pubblici, un sussidio per il consolidamento del palazzo comunale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6716)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta, formulata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Vinchiatturo (Campobasso), di contributo sulla spesa prevista per i lavori di ampliamento e miglioramento della rete di fognatura urbana. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6717)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta, formulata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Toro (Campobasso), di contributo statale sulla spesa di cinque milioni occorrenti per il completamento di quel cimitero. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6718)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di concedere un congruo sussidio all'asilo infantile di Trivento (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6719)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere in qual modo intendono intervenire a favore del comune di Ururi (Campobasso), perché la chiesa madre, congruamente restaurata, possa essere riaperta al culto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6720)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere in qual modo ritengono di poter intervenire in favore del comune di Ururi (Campobasso), che non ha edificio comunale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6721)

« COLITTO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere completata la costruzione della strada provinciale n. 77 con la costruzione di pochi chilometri di strada, mancando i quali non è ancora possibile raggiungere da Trivento (Campobasso) il comune di Castelguidone (Chieti). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6722)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere costruito il ponte sul torrente Musa, distrutto dai tedeschi, che tanto interessa i comuni di Trivento e di Roccapivara in provincia di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6723)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta, formulata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, del comune di Vinchiaturò (Campobasso), di contributo nella spesa prevista per la costruzione delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica le contrade Lisciaro, Monteverde, Aia Vecchia e Vicenne. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6724)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quando si provvederà a fornire di pensilina la stazione ferroviaria di Vinchiaturò, che trovasi sulla linea Campobasso-Benevento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6725)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Vinchiaturò (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro per la sistemazione di strade campestri, di cui tanto si sente il bisogno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6726)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Vinchiaturò (Campobasso) un cantiere di qualificazione per scalpellini. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6727)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Vinchiaturò (Campobasso) un cantiere di lavoro, che, mentre sollevi la locale disoccupazione, consenta la costruzione di una passerella di metri 500 di luce sul torrente « Caldarelle », che tanto interessa le popolazioni del posto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6728)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei trasporti, per conoscere quali siano state le cause del disastro ferroviario sulla linea a scartamento ridotto della Società Calabro-Lucane, Vibo Valentia-Pizzo, conclusosi con il tragico bilancio di otto morti ed oltre 20 feriti; quali responsabilità siano emerse e quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per un definitivo assetto dei servizi di trasporto nella zona, che, eliminando ogni pericolo, offra garanzia di sicurezza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6729)

« CASALINUOVO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, se non intenda studiare un nuovo orario dei treni viaggiatori sulla linea Roma-Bologna-Venezia da e per Trieste e per Tarvisio in modo da assicurare a Bologna, per i treni discendenti, e a Mestre, per quelli ascendenti, opportune coincidenze, in considerazione che la linea Bologna-Ferrara-Venezia rimarrà verosimilmente interrotta per mesi, a seguito delle note alluvioni. Tutto ciò per eliminare il grave disagio dei viaggiatori, che a seguito della deviazione dei convogli sulla Padova-Verona-Bologna sono costretti a sostare a lungo nelle stazioni di smistamento per la perdita delle coincidenze; disagio che si renderà sempre più acuto, dato che ci si inoltra nella stagione invernale. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6730) « CECCHERINI, FERRARESE, MORO FRANCESCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza della grave situazione creatasi nella chiesa di San Marco d'Alunzio (Messina), in seguito ai bombardamenti aerei e navali, durante l'ultimo conflitto, e ultimamente a causa delle alluvioni, per cui la chiesa stessa è pericolante e minaccia di ce-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

dere, costituendo un serio pericolo per i fedeli del posto.

« E se non ritenga l'onorevole ministro di intervenire energicamente e prontamente per evitare nuovi lutti e nuove sciagure. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(6731)

« CARONITI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti urgenti abbiano adottato o siano per adottare, per venire incontro alle impellenti necessità delle popolazioni colpite dal recente nubifragio in provincia di Enna. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*). »

(6732) « D'AGOSTINO, FAILLA, CALANDRONE, D'AMICO, GRAMMATICO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze, per sapere, considerati i gravi danni causati dalle recenti alluvioni in estese zone della provincia di Enna, in qual modo intenda provvedere a favore degli agricoltori danneggiati, e specialmente dei piccoli e medi proprietari e dei coltivatori diretti: ed in particolare, se intende disporre la immediata sospensione della riscossione delle imposte sui terreni colpiti dalle alluvioni e sui fabbricati distrutti o danneggiati. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*). »

(6733) « D'AGOSTINO, FAILLA, CALANDRONE, D'AMICO, GRAMMATICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia informato dello stato di disagio in cui sono costretti a lavorare gli operai addetti al cantiere forestale di rimboschimento istituito nella zona del demanio ad Orgosolo, i quali sono costretti a percorrere 18 chilometri per recarsi dal paese al luogo di lavoro senza che venga ad essi corrisposta alcuna indennità di chilometraggio, e sono altresì costretti a dormire all'aperto, dato che la recente alluvione ha distrutto i capannoni ove gli operai alloggiavano.

« L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per alleviare le condizioni di detti operai sia in considerazione della distanza del luogo di lavoro dal centro abitato, sia per la costruzione di baraccamenti forniti di brande e di cucine per l'organizzazione di una mensa che possa fornire pasti caldi agli operai impiegati, che sono circa 200. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(6734)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se risponda al vero che l'acquedotto di Bari-sardo (Nuoro), danneggiato dalle alluvioni dell'ottobre 1951 in Sardegna, non sia stato ancora riattato, malgrado le assicurazioni formali date dalle autorità che hanno visitato la località, e che la popolazione sia finora senz'acqua; e quali provvedimenti intenda adottare per l'immediata riattazione dell'acquedotto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(6735)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per favorire l'istituzione di una farmacia nei comuni di Escalaplano e Ballao (Nuoro) che ne sono sprovvisti, ragione per cui le popolazioni di detti comuni sono costrette a recarsi in comuni lontani per procurarsi i medicinali necessari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). »

(6736)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza delle manovre compiute, il 15 novembre 1951, dai reparti mobili della pubblica sicurezza delle provincie orientali della Sicilia, lungo le strade che conducono a Paternò, Belpasso, Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia; manovre che, come si rileva pure dal comunicato fatto pubblicare dal comando reparti mobili della pubblica sicurezza catanese sui principali quotidiani dell'Isola, si svolsero sul tema tattico « come impedire ad una massa di dimostranti "rossi" di Adrano di raggiungere Catania ». »

« Tali manovre hanno suscitato legittimo sdegno e profondo disgusto tra l'intera popolazione della provincia di Catania per il carattere provocatorio di esse, per la volontà, chiaramente manifestata dagli alti ufficiali di pubblica sicurezza — e in particolare dal maggiore Fisco — di offendere le masse lavoratrici della zona adranita e per il tentativo di intimidire le popolazioni di quelle località, duramente colpite dall'alluvione della seconda metà di ottobre 1951, con esercitazioni e manovre di vera guerra civile.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il ministro dell'interno contro gli organizzatori di tali manovre e quali disposizioni intenda impartire affinché quegli stessi reparti mobili

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

effettuino al più presto nella stessa zona manovre ben più utili al paese, quali per esempio un'esercitazione sul tema tattico « come assistere le popolazioni colpite dall'alluvione ». (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6737) « CALANDRONE, DI MAURO, PINO, FAILLA, LA MARCA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere se siano informati che i notevoli danni alle abitazioni ed al bestiame prodotti dall'allagamento dell'abitato di Abbasanta (Cagliari) nell'alluvione dei giorni scorsi si sarebbero potuti evitare, o sarebbero stati molto più limitati, se fossero stati portati a termine i lavori di bonifica iniziati nei pressi del detto paese nel 1948 e poi sospesi per cause ancora ignote, e se non fossero stati abbandonati nei dintorni di quei lavori grandi quantità di macerie che hanno ora ostruito il passaggio delle acque le quali per conseguenza, non potendo scorrere, si sono riversate nella zona adiacente investendo l'abitato.

« L'interrogante chiede di conoscere se i ministri interrogati non intendano provvedere: 1° ad accertare le responsabilità per un tale abbandono dei lavori che ha contribuito ad accrescere i danni; 2° all'urgente riparazione dei danni; 3° alla urgente ripresa dei lavori necessari per la rimozione delle macerie e per l'ultimazione della bonifica, onde evitare nuovi eventuali allagamenti di quell'abitato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6738) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se intendano provvedere di urgenza a rimettere in efficienza le strade interrotte dall'alluvione che si è abbattuta sull'abitato del comune di Milis (Cagliari) e per riparare la strada di Bonacado che già aveva subito gravi danni a causa della guerra ed è completamente impraticabile. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6739) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se sia informato che 29 operai, con un centinaio di persone a carico, non hanno ancora, dopo ormai tre anni, ricevuto quanto loro dovuto per l'opera prestata nei lavori di

bonifica intrapresi nel 1948 nei pressi dell'abitato di Abbasanta (Cagliari) e poi sospesi e quali provvedimenti intenda prendere perché quei lavoratori, che versano in condizioni di grave disagio economico, possano avere al più presto quanto di loro spettanza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6740) « POLANO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 13,30.

*Ordine del giorno per le sedute di martedì
27 novembre 1951.*

Alle ore 10:

1. — Interrogazioni.
2. — *Svolgimento di interpellanze.*

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

DI VITTORIO ed altri: Provvedimenti per le popolazioni colpite da disastri naturali. (2325).

2. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

Senatore ITALIA: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (1530).

e del disegno di legge:

Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51. (2009).

3. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1951

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2049). — *Relatore* Codacci Pisanelli.

5. — *Discussione della proposta d'inchiesta parlamentare:*

TREMELLONI ed altri: Inchiesta parlamentare sulla disoccupazione. (1682). — *Relatore* Rapelli.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

7. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leonè Giovanni e Carignani.

9. — *Seguito dello svolgimento di interpellanze e interrogazioni.*10. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*11. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI